sch. 15

REGOLAMENTO

PER

LE SCUOLE ELEMENTARI

NEL

REGNO LOMBARDO-VENETO.

VENEZIA 1821.
PER FRANCESCO ANDREOLA
Tipografo privilegiato dell' E. I. R. C.

N.° $\frac{53512}{3279}$

NOTIFICAZIONE.

Dopo che SUA MAESTÀ L'IMPERATORE RE Nostro si è degnato nell'alta sua sapienza di prescrivere le massime direttrici per una più ampia e solida istruzione scientifica e letteraria nella Università, nei Licei, e nei Ginnasj di queste Provincie, spinto dal paterno amore verso i suoi popoli d'Italia si compiacque di rivolgere graziosissimamente le sue sollecitudini all'importantissimo oggetto delle Scuole elementari. Si affretta questo I. R. Governo di pubblicare l'annesso Regolamento normale a comune intelligenza e direzione, stato segnato dalla prelodata MAESTA' SUA nel giorno 12 Settembre prossimo passato, e comunicato a questo Governo per la relativa esecuzione dalla Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita sotto il giorno 28 Ottobre or ora scorso.

Questa Normale dettata dalla superiore penetrazione è in alcune cose differente dal sistema stabilito per le altre Provincie della Monarchia, dacchè si è avuto riguardo alla diversità dei luoghi, delle circostanze, delle abitudini, e dei costumi. Le norme però sulla qualità delle Scuole, che si debbono erigere o sistemare per l'istruzione dei figli d'ambidue i sessi, la materia dell'insegnamento, che si deve esattamente osservare nelle diverse Scuole apposite, il metodo della istruzione, e l'ispezione accurata, e direzione regolare delle medesime, formano il pregio del presente tanto salutare Regolamento.

Colla più dolce compiacenza si fa conoscere, che è mente espressa di SUA MAESTA', che sebbene si dichiari all'articolo 32 del Regolamento medesimo, che la superiore ispezione e direzione di tutte le Scuole elementari sia affidata all'Ispettore in capo, nondimeno si ritiene, che la medesima dovrà essere rimessa ai rispettivi Ordinarj Diocesani, tosto che saranno portate al loro termine le preventive prescritte operazioni. La piena confidenza dell'ottimo MONARCA nella conosciuta saviezza, e specchiata religione dei Reverendissimi Signori Or-

dinarj, il comune scopo della politica ed ecclesiastica autorità per diffondere l'istruzione elementare la più atta, e proporzionata ai nostri bisogni, alle nostre circostanze, ed ai principj fondamentali di nostra Santa Religione Cattolica, la vista veramente Sovrana, e la certa fiducia di rendere popoli quanto istrutti altrettanto cristiani, e quindi onorati e fedeli sudditi, presentano i principali argomenti, anzi i doveri indispensabili dell'Episcopato, perchè i Signori Ordinarj si mostrino solleciti e zelanti a promuovere una tanto benefica istituzione, che fa sperare i più felici risultamenti pel bene della Chiesa, e dello Stato.

Il Governo si riserva di comunicare ben tosto alle rispettive Regie Delegazioni Provinciali, ed ai singoli Ordinariati le relative istruzioni per l'incamminamento del providissimo edifizio, la di cui esecuzione è appoggiata particolarmente al Clero, che non solo debb'essere il dirigente, e l'Ispettore delle Scuole elementari, ma nella massima parte il Maestro, e sempre il Catechista, come è egualmente Catechista nei Ginnasj, nei Seminarj, nei Licei, e nella Università di Padova, dove per massima essenziale propriamente politica e cristiana è pre-

scritta in qualunque ramo d'insegnamento la istruzione religiosa, che egualmente fa rispettare il Trono ed il Sacerdozio per il pubblico bene, e la generale concordia.

Venezia 22 Novembre 1818.

Il Governatore
PIETRO CONTE DI GOËSS.

Il Vice Presidente
ALFONSO GABRIEL CO. DI PORCIA.

L'I. R. Consigliere di Governo
CRISTOFORO DE PASSY.

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE ELEMENTARI

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

CAPITOLO I.

Qualità delle Scuole.

Art. 1. Vi hanno tre specie di Scuole elementari, cioè: Scuole elementari minori, Scuole elementari maggiori, di tre o quattro classi, e Scuole elementari *Tecniche.*

2. Le Scuole elementari minori sono instituite per la prima necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condizione.

3. Le Scuole elementari maggiori hanno per iscopo l'istruzione della gioventù, che intende di applicarsi allo studio delle scienze e delle arti.

4. Le Scuole elementari Tecniche sono destinate ad istruire coloro che vogliono particolarmente dedicarsi al Commercio, agl' impieghi economici, ed a tenere libri di ragione.

5. Le Scuole Elementari, sì maggiori che minori, sono stabilite per l'istruzione tanto dei fanciulli che delle fanciulle.

6. Le Scuole delle fanciulle debbono possibilmente essere separate da quelle dei fanciulli, ed u-

nite cogli appositi stabilimenti di educazione ove ne esistano.

In caso diverso, e quando non si possano istituire Scuole unicamente destinate per le fanciulle, la Scuola può farsi agli uni ed alle altre nel medesimo locale in ore diverse.

CAPITOLO II.

Luoghi dove debbono esservi Scuole.

7. Ovunque si tiene un Libro Parrocchiale, vi ha una Scuola elementare minore.

8. Dove però il numero dei fanciulli tra maschi e femmine dell'età dai 6 ai 12 anni fosse minore di cinquanta, potrà provvedersi alla loro istruzione nel modo più conveniente senza instituire una Scuola regolare.

Se la Parrocchia si trovasse in vicinanza d'un'altra, e i fanciulli di ambedue le Parrocchie potessero unirsi insieme, in questo caso potrà essere stabilita una Scuola comune.

9. Se il numero dei fanciulli tra maschi e femmine oltrepassa quello di cento, si può instituire in alcuni casi una seconda Scuola, specialmente quando impedimenti locali rendano assai difficile per alcuni di essi l'accesso alla prima Scuola.

10. Nella Città di Residenza del Governo, e nei Capo-Luoghi di Provincia vi sono inoltre delle Scuole elementari maggiori divise in quattro classi.

11. In seguito verrà determinato se possa essere accordata a qualche altra Città, o Comune una Scuola elementare maggiore, e se questa debba essere di tre o di quattro classi.

12. In Venezia una delle Scuole elementari

maggiori prende il nome di Scuola Normale, come quella che serve di norma a tutte le altre Scuole elementari.

13. Intorno all'instituzione delle Scuole elementari Tecniche sarà provveduto in seguito con apposita disposizione.

14. Vi sono anche una o più Scuole elementari maggiori di tre classi per le fanciulle nella Città di residenza del Governo, ed in tutte le Città Regie, secondo la maggiore, o minore popolazione.

15. Nessun da qui innanzi potrà fare il Maestro privato di fanciulli, o fanciulle, nè istruirgli in comune su quegli oggetti, che formano lo scopo dell'insegnamento nelle Scuole elementari, se prima non avrà ottenuta una Patente d'autorizzazione dal Governo. Chi contravviene a questa prescrizione dovrà restituire tutto l'onorario riscosso dagli Scolari, che sarà versato nella Cassa Comunale, e in caso di recidiva sarà inoltre punito coll'arresto di Polizia.

16. Quelli che attualmente tengono Scuola privata dovranno produrre al Governo entro tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento la loro Patente di autorizzazione, che li pone in facoltà di esercitare l'ufficio di Maestro, e dovranno pure presentarsi entro un anno all'Ispettore in capo delle Scuole per fare gli esami, che verranno prescritti.

17. Il Governo può intanto permettere, che essi continuino nella incominciata istruzione, e li munisce in seguito di nuove Patenti, senza le quali, trascorso l'anno, non potranno più tenere Scuola.

18. Ai Parrochi di quei luoghi, ove non possono esservi Scuole elementari per il motivo indicato all'articolo 8, non solo è permesso, ma viene

particolarmente raccomandato di radunare presso di se i fanciulli, e d'instruirli in comune.

CAPITOLO III.

Materia d'Insegnamento nelle Scuole.

19. Nelle Scuole elementari minori s'insegnano

a) I principj della Religione Cattolica.

b) Il leggere.

c) Lo scrivere.

d) Aritmetica.

e) Il confronto delle misure, dei pesi, e delle monete in corso.

f) I primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee.

20. Le Scuole elementari maggiori sono di tre o di quattro classi.

21. Nelle prime tre classi inferiori, oltre le materie delle Scuole elementari minori e la continuazione dell'Aritmetica, s'insegnano:

a) I principj della Religione Cattolica più estesamente con un compendio della Storia Sacra, e colla spiegazione del Vangelo.

b) La Calligrafia.

c) L'Ortografia.

d) La Grammatica Italiana.

e) I precetti per istendere in iscritto piccoli componimenti.

f) Il leggere, e lo scrivere latino sotto la dettatura.

22. Nella quarta classe superiore, che si divide in due corsi, s'insegnano inoltre i principj:

a) dell'Architettura.

b) della Geometria.

c) della Meccanica.

d) della Stereometria.
e) del Disegno.
f) di Geografia.
g) di Storia naturale.
h) di Fisica.

23. Nella Scuola elementare Tecnica, oltre la continuazione degli studj delle Scuole elementari maggiori, s'insegnano:

a) la Storia.
b) la Scienza del Commercio.
c) l'Arte di tener i libri di ragione.
d) la Matematica.
e) la Storia delle Arti.
f) la Chimica.
g) la lingua Tedesca.
h) la lingua Francese.
i) la lingua Inglese.

24. Le Scuole elementari minori, e le Scuole elementari maggiori di tre classi sono eguali per ambidue i sessi, eccetto che le fanciulle, invece del leggere e scrivere latino, s'istruiscono nei lavori femminili.

CAPITOLO IV.

Metodo d'insegnamento. Principio e durata delle Scuole. Esami, e Premj.

25. Il metodo d'insegnamento debb'essere stabilito conformemente alla natura degli oggetti, che formano lo scopo dell'istruzione, all'indole dei fanciulli, alle loro disposizioni intellettuali, ai loro bisogni, ed alle circostanze locali. Esso viene regolato da apposite Istruzioni.

26. Nella Scuola Normale e Tecnica, nelle Scuole elementari maggiori e in tutte le Scuole

elementari delle Città, nelle quali vi hanno Scuole maggiori, l'anno scolastico incomincia col 15 Ottobre, e termina coll'8 di Settembre.

27. Nelle altre Scuole elementari minori il tempo delle Ferie viene determinato dal Governo, avuto riguardo alle circostanze locali, ma non ha da oltrepassare, tutto compreso, lo spazio di cinque settimane.

28. Oltre le Domeniche, e le Feste di precetto, saranno giorni di feria gli ultimi tre della Settimana Santa, quello del Santo Protettore della Provincia, i giorni delle Rogazioni, e la vigilia del Santo Natale. Nella Scuola Tecnica l'intiero Giovedì sarà giorno di feria; nelle altre Scuole vi è feria solo nel dopo pranzo.

29. In tutte le Scuole elementari si tengono pubblici esami semestrali, e si distribuiscono premj a quei fanciulli e fanciulle, che si saranno distinti per diligenza, pei loro progressi, e per costumatezza.

CAPITOLO V.

Ispezione, e direzione delle Scuole.

30. L'ispezione superiore sopra tutte le Scuole elementari spetta al Governo, ritenuta la sopravveglianza e direzione dei Vescovi per ciò che risguarda gl'insegnamenti della Religione.

31. Vi hanno in ogni Governo un Ispettore in capo delle Scuole, degl'Ispettori Provinciali, degl'Ispettori Distrettuali, e dei Direttori locali.

32. L'Ispettore in capo ha la sopravveglianza e direzione di tutte le Scuole elementari sotto la dipendenza del Governo. *

* Si vegga la relativa istruzione N. 8.

33. L'Ispettore Provinciale esercita la sopravveglianza sulle Scuole elementari della Provincia, corrispondendo coll'Ispettore in capo. *

34. L'Ispettore Distrettuale è incaricato della sopravveglianza e direzione delle Scuole nel proprio Distretto. Per la parte amministrativa ed economica dipende dal Regio Delegato della Provincia, per la parte morale e scientifica dipende dall'Ispettore in capo, col quale corrisponde per la via dell'Ispettore Provinciale. Una volta all'anno egli deve visitare tutte le Scuole del suo Distretto. **

35. Si formano dei Distretti Scolastici composti di più Parrocchie di una Provincia conformi possibilmente al riparto dei Vicariati e dei Commissariati Distrettuali.

36. La Città di residenza del Governo forma un Distretto a parte. Ivi l'Ispettore in capo è anche Ispettore Distrettuale.

37. Anche le altre Città più popolate, nelle quali sianvi molte Parrocchie, possono costituire un Distretto separato.

38. Il Direttore locale è il Parroco del Paese, ove esiste la Scuola elementare minore. Esso ne ha l'ispezione immediata per tutto ciò che concerne l'insegnamento, e la disciplina, e rende conto all'Ispettore Distrettuale. ***

39. La Scuola Tecnica, e Normale, e le Scuole elementari maggiori hanno il loro particolare Direttore.

40. L'ispezione e la cura sullo stato economi-

* Si vegga la relativa istruzione N. 7.

** *Idem* N. 6.

*** Si vegga l'Istruzione V per li Parrochi: come pure il paragrafo 2 dell'Istruzione IX che riguarda le Autorità Amministrative.

co e sui bisogni di ciascuna Scuola elementare minore appartiene all'amministrazione del Comune, come quello che ne deve sostenere le spese.

CAPITOLO VI.

Personale dei Maestri.

41. Ogni Scuola elementare minore ha il suo Maestro o la sua Maestra.

42. Se il numero dei Ragazzi oltrepassa quello di cento, il Maestro può essere sussidiato da un Assistente, o anche da due nel caso che i fanciulli sieno dugento.

43. Nelle Scuole elementari maggiori per le fanciulle, delle quali trattasi all'articolo 14, le materie d'istruzione ed i lavori femminili vengono insegnati almeno da due Maestre e da una Assistente.

44. In tutte le Scuole elementari la Religione è insegnata dal Parroco, o da uno dei suoi Coadjutori. Solo nel caso, che il Maestro sia un Sacerdote, può a lui affidarsi anche l'istruzione Religiosa.

45. Nelle Scuole elementari maggiori composte di tre classi vi ha un Maestro per ogni classe.

46. Nelle scuole elementari maggiori di quattro classi vi hanno almeno cinque Maestri, ed anche sei, se vi è un Maestro apposito pel Disegno.

47. Il numero dei Maestri può anche in alcuni casi venir aumentato, ove ciò sia riconosciuto necessario per la conveniente istruzione di tutti i fanciulli di una Scuola.

48. Dove le circostanze non permettono che nelle Scuole elementari maggiori il Parroco, od alcuno dei suoi Coadjutori si assuma l'istruzione religiosa, viene destinato un apposito Catechista.

49. La Scuola Normale ha un apposito Cate-

chista, ed un Maestro di Calligrafia oltre gli altri Maestri, come nelle Scuole elementari maggiori.

50. Il numero dei Maestri della Scuola Tecnica verrà separatamente determinato.

CAPITOLO VII.

Nomine degl' Ispettori, Direttori, e Maestri. Onorarj e pensioni.

51. L'Ispettore in capo è scelto preferibilmente tra gli Ecclesiastici; è nominato da SUA MAESTA', e gode dell'annuo trattamento di 2000 fiorini, e di altri fiorini 800 a titolo di compenso per le spese di viaggio.

52. L'Ispettore in capo ha un Segretario col soldo di 1000 fiorini, e uno Scrittore collo stipendio di fiorini 400. Questi due impiegati si nominano dal Governo.

53. L'Ufficio d'Ispettore Provinciale e Distrettuale, e di Direttore delle Scuole elementari minori è un posto di onore e gratuito. Viene accordato agli Ispettori Distrettuali un proporzionato compenso per le spese di viaggio in occasione delle loro visite.

54. Lo stipendio pei Direttori, Maestri, Maestre ed Assistenti delle Scuole elementari, come pure della Scuola Normale, e Tecnica, viene determinato secondo i casi particolari.

55. Gl'Ispettori Provinciali, e Direttori della Scuola Normale, e Tecnica sono nominati da SUA MAESTA'. I Maestri di queste due Scuole, dalla Commissione Aulica degli Studj. Gl'Ispettori Distrettuali, i Direttori, Catechisti, Maestri, Maestre ed Assistenti delle Scuole elementari maggiori, dal Governo.

56. I Maestri, Maestre ed Assistenti delle Scuole elementari minori vengono proposti dai Comuni

(ove questo diritto non appartenga ai privati per alcun titolo speciale) per la via dell' Ispettore Distrettuale alla Superiore approvazione dell' Ispettore in capo, il quale ove non abbia ragionevoli eccezioni rilascia all' Individuo proposto il Decreto di nomina.

57. Gli stipendj dell' Ispettorato, dei Direttori, Maestri, Maestre, ed Assistenti della Scuola Normale, e Tecnica, e delle Scuole elementari maggiori nelle Città, Capo-luoghi di Provincia, come pure di quelle indicate coll' articolo 14, sono a carico dello Stato.

58. Gli stipendj dei Maestri, Maestre, ed Assistenti delle Scuole elementari minori, come pure dei Direttori, e Maestri di quelle Scuole elementari maggiori, che venissero richieste ed accordate a termini dell' articolo 11, sono a carico dei rispettivi Comuni, ove non sianvi delle apposite fondazioni o rendite locali destinate pel mantenimento delle Scuole.

59. Le convenzioni particolari tra i Maestri e i Comuni determinano la quantità degli stipendj, salva sempre la Superiore approvazione.

60. Per gli effetti delle pensioni, gl' Impiegati dell' Ispettorato, e gli altri individui contemplati nell' articolo 57 vengono pareggiati a tutti gli altri Impiegati dello Stato, e i Direttori e Maestri indicati all' articolo 58 sono trattati giusto le norme che verranno prescritte.

CAPITOLO VIII.

Spese relative all' instituzione delle Scuole, Fabbricati, e Corredi necessarj.

61. Le spese dei Fabbricati, e tutte le altre relative all' instituzione delle Scuole elementari minori, sono a carico dei respettivi Comuni.

62. Quanto ai Fabbricati, e Corredi necessarj per le Scuole elementari maggiori, si osservano le norme stabilite pei Licei, e Ginnasj.

CAPITOLO IX.

Dell' obbligo, e dei vantaggi di frequentare le Scuole.

63. Dal giorno, in cui una Scuola elementare minore è instituita regolarmente in un Comune, essa diventa obbligatoria per tutti i fanciulli e le fanciulle dell' età dai 6 ai 12 anni, che non sono altrimenti instruiti da Maestri privati a ciò autorizzati.

64. In caso di contravvenzione, le respettive famiglie sono multate in una mezza lira per ogni mese di mancanza.

65. Le somme provenienti dalle riscosse multe sono versate nella Cassa Comunale.

66. Da una Scuola elementare minore si ascende alla terza classe di una scuola elementare maggiore, quando lo Scolare, ottenuto il consenso del Catechista, dopo aver subito un esame, riporti un attestato d' idoneità dal Maestro.

67. Non potrà essere ricevuto nei Ginnasj alcun giovinetto, che non abbia frequentata la terza classe di una Scuola elementare maggiore, o che essendo stato instruito da qualche Maestro privato a ciò autorizzato, non sia stato regolarmente esaminato in una Scuola pubblica, e munito di un attestato d' idoneità.

68. Per esser ammesso alla Scuola Tecnica si richiede la conoscenza delle materie che s' insegnano nella 4 classe delle Scuole elementari maggiori. Quegli, a cui ne mancano gli attestati, deve sottoporsi ad un esame particolare.

CAPITOLO X.

Metodo di formare i Catechisti, i Maestri, le Maestre, gli Assistenti, ed i Maestri privati.

69. Per la formazione dei Catechisti sarà provveduto con apposite Istruzioni.

70. Per la formazione dei Maestri delle Scuole elementari maggiori sarà tenuto nella Scuola Normale un corso Semestrale di Metodica, ossia del metodo d'istruire nelle Scuole. Chi si è distinto come Maestro o Assistente in una scuola elementare minore potrà essere nominato Maestro di una Scuola elementare maggiore, anche dopo un corso di soli tre mesi.

71. Per la formazione dei Maestri, ed Assistenti delle Scuole elementari minori si tiene un corso trimestrale in quelle Scuole elementari maggiori, che il Governo troverà conveniente di destinare.

72. Chi aspira ad essere eletto Maestro nella Scuola Tecnica, deve anch'egli comprovare con attestati di aver fatto il corso Semestrale di Metodica in una scuola Normale.

73. Nessuno può essere nominato Maestro in una Scuola elementare minore, se non ha fatto il corso trimestrale di Metodica in una Scuola maggiore, e se dopo un esame non abbia riportato un regolare attestato, che lo dichiari atto ad essere Assistente. Quando egli abbia in tale qualità prestato lodevoli servigi per un anno intiero, ed abbia compiuto il vigesimo dell'età sua, potrà essere eletto Maestro, se in seguito ad un altro esame sostenuto innanzi l'Ispettore in Capo nella Città di Residenza del Governo, e nelle altre Città innanzi l'Ispettore

Provinciale, ottenga una dichiarazione di essere capace a disimpegnarne le incumbenze.

74. Le Candidate all'uffizio di Maestre delle Fanciulle devono subire esame, e riportare un attestato d'idoneità. *

75. Quelli che aspirano ad essere Maestri privati nelle materie d'insegnamento delle Scuole elementari debbono frequentare la Scuola di Metodica, e fare un corso semestrale giusta il disposto dall'art. 70.

76. Un anno dopo l'introduzione del nuovo sistema delle Scuole elementari nessuno potrà insegnare come Maestro privato se non sia munito almeno dell'attestato di aver sostenuto con buon successo gli esami di Metodica. In caso di contravvenzione gli sarà applicata la pena comminata nell'art. 15; e gli Scolari, che avranno ricevuto la sua Istruzione, non potranno essere ammessi all'esame per conseguire un posto gratuito, ovvero un sussidio in un pubblico Stabilimento d'Istruzione.

* A questo esame sono sottoposte dall'Ispettore Provinciale paragrafo 4 dell'Istruzione 7.*

I.

ISTRUZIONI

PEI MAESTRI ASSISTENTI.

1. Niuno potrà essere abilitato a fare il Maestro Assistente, se non avrà fatto un corso trimestrale di *Metodica*, ossia del metodo d'istruzione per le Scuole Elementari in una scuola maggiore, e se dopo un esame non avrà riportato un regolare attestato della propria capacità da rilasciarsi dal Professore di Metodica, e dal Direttore della scuola maggiore giusta la modula N. 1.

2. Munito di tale attestato, allorquando si verifica qualche vacanza, chi aspira ad essere Maestro Assistente in una scuola elementare minore presenta la sua supplica alla respettiva Amministrazione Comunale, ovvero si offre al Patrono nel caso che la scuola sia di juspatronato.

3. La supplica deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti.

I. di non essere mai stato soggetto a criminale procedura, o sorveglianza politica.

II. di essere in età e salute capace di poter sostenere le fatiche della scuola.

4. I Comuni, o il Patrono, ove la scuola sia di juspatronato, fanno le loro proposizioni per la nomina dei Maestri Assistenti col mezzo dell'Ispettore Distrettuale all'Ispettore in Capo, il quale verificato, che nei proposti individui concorrano tutti i requisiti richiesti, rilascia il Decreto di nomina concepito giusta la modula N. 2.

5. Il Maestro Assistente deve riguardare il Maestro come un suo immediato superiore, onorarlo, e obbedirgli, e se vivesse nella di lui casa procurare con un tranquillo e compiacente contegno di promovere il bene, e l'armonia della famiglia.

6. Egli dovrà accuratamente attenersi all' Orario stabilito per la scuola, ed al metodo d'istruzione che gli sarà ordinato, trattare con eguale civiltà tanto i ragazzi poveri, che i ricchi, occuparsi indistintamente della loro educazione, vegliare sulla loro condotta, e migliorarla, rimarcare i loro difetti, correggerli giusta le prescrizioni del Regolamento delle scuole, e cercare ogni occasione di eccitare nei medesimi de' buoni sentimenti di morale, e di virtù. Sarà poi calcolato a speciale di lui merito s'esso avrà cura d'intervenire nei luoghi, ove i fanciulli si trattengono nelle ore di ricreazione fuori di scuola, acciocchè nella sua presenza essi abbiano un ritegno dal trascorrere in azioni meno costumate.

7. Egli dovrà assistere a ciascuna istruzione religiosa, che sarà data agli scolari dal Catechista, ripeterla quindi ai medesimi, ed invigilare al buon ordine, ed al loro contegno specialmente nelle chiese.

8. Egli deve essere bene istruito nella Religione, edificante nella chiesa, irreprensibile nei costumi, ed offrire nella sua condotta l'esempio della moralità, e della virtù.

9. È proibito severamente al Maestro Assistente di tenere nella propria casa bettola o taverna, non che di trattenersi in qualunque occasione in simili luoghi. Egli si guarderà parimenti da quelle case, e da quelle visite frequenti, e confidenziali che potessero dar motivo di congetture pregiudiziali al suo buon nome; ed in generale si

asterrà da tutti quei divertimenti che disdicessero per qualsiasi titolo a chi è incaricato di predicar la buona morale colle parole, e coll'esempio.

10. Egli ha da riflettere, che ogni provata negligenza nei suoi doveri, ogni insubordinazione, ogni riprensibile azione verso i ragazzi, ogni immoralità, e qualunque sfavorevole opinione, che venisse divulgata contro di lui con fondamento di vera colpa, formerebbero argomento di severa riprensione; e se dalla medesima non derivasse in lui ravvedimento, verrebbe egli punito colla destituzione dall'uffizio.

11. Dopo il Maestro, il Parroco del luogo è l'immediato superiore, a cui deve il Maestro Assistente prestare obbedienza in tutti gli affari concernenti il suo uffizio, e la sua condotta morale.

12. Se l'Assistente avesse qualche istanza od alcuna querela contro il Maestro, dovrà produrle innanzi al Parroco, il quale cercherà di provvedere all'occorrente, o di conciliar la cosa amichevolmente; e qualora ciò non avesse effetto, o l'Assistente si trovasse aggravato anche per la condotta del Parroco, si rivolgerà all'Ispettore Distrettuale. Se le sue doglianze avessero per oggetto l'appuntamento, il mantenimento, l'alloggio, o simili, e se non si trovasse soddisfatto dalla decisione dell'Ispettore Distrettuale, ricorrerà al Regio Delegato; se poi risguardano la condotta, o l'istruzione, in quella vece ricorrerà all'Ispettore Provinciale, o all'Ispettore in Capo, e finalmente in casi rilevanti al Governo.

13. È vietato al Maestro Assistente di abbandonare la sua scuola, o di mancarvi durante il corso degli studj, e non potrà in questo tempo ottenere licenza di assentarsene senza motivi assai rilevanti; ciocchè non può mai succedere sen-

za l'assenso dell' Ispettore in Capo. Il Maestro Assistente che passa dal servizio di un Distretto a quello di un altro, deve munirsi di un certificato da rilasciarsi dall' Ispettore Distrettuale, in cui si attestino l'abilità, la diligenza, la condotta morale, ed il modo, con cui si è portato verso i ragazzi; mentre altrimenti non potrebbe essere ammesso nel nuovo servizio.

14. Il Maestro Assistente, che aspira ad essere nominato Maestro, deve aver compiuto l'anno vigesimo dell' età sua, ed aver prestato lodevoli servigi almeno per un anno nella sua qualità di Assistente. In tal caso egli dovrà sostenere un altro esame di Metodica innanzi l'Ispettore in Capo nella città di Residenza del Governo, e nelle altre città innanzi l'Ispettore Provinciale, ed ottenere una dichiarazione d'essere capace a disimpegnare le funzioni di Maestro. Questa dichiarazione sarà aggiunta in fine del Certificato modula N. 1 nei termini seguenti.

„ Sottoposto a nuovo esame il suddetto Signor N. N. a termini dell' articolo 73 del Regolamento, si è riconosciuto abile a coprire il posto di Maestro in una scuola elementare.

Dall' Uffizio dell' Ispettore in Capo, (o dell' Ispettore Provinciale.) Comune . . . . giorno . . . . mese . . . anno . . . . "

L'Ispettore in Capo N. N., o

L'Ispettore Provinciale N. N.

15. Se il Maestro Assistente mancante di attestato regolare se ne procurasse uno falsificato, si renderebbe reo del delitto contemplato al Capitolo 24 § 178 del Codice penale, in forza di cui sarebbe condannato alla prigione da sei mesi fino ad un anno.

II.

ISTRUZIONI

PEI MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI MINORI.

1. Nessuno potrà essere nominato Maestro in una scuola elementare minore, se non avrà fatto in una scuola maggiore un corso trimestrale di *Metodica*, (ossia del metodo d'istruzione nelle scuole), e se dopo un esame non abbia riportato un regolare attestato, che lo dichiari atto ad essere Assistente, giusta la modula N. 1. Quando egli abbia in tale qualità prestato lodevoli servigi per un anno intero, ed abbia compiuto il vigesimo dell' età sua, potrà essere eletto Maestro, se in seguito ad un altro esame sostenuto innanzi l'Ispettore in Capo, nella città di Residenza del Governo, e nelle altre città innanzi l'Ispettore Provinciale, avrà ottenuto una dichiarazione di essere capace a disimpegnarne le incumbenze. Questa dichiarazione sarà aggiunta in fine del Certificato modula N. 1. nei termini seguenti:

„ Sottoposto a nuovo esame il suddetto Sig. N. N. a termini dell'articolo 73 del Regolamento si è riconosciuto abile a coprire il posto di Maestro in una scuola elementare.

Dall' Ufficio dell' Ispettore in Capo, (o dell' Ispettore Provinciale).

Comune, . . . giorno . . . mese . . . anno . . .
L' Ispettore in Capo N. N., o
L' Ispettore Provinciale N. N. „

2. Munito di tale dichiarazione il Candidato, allorquando si verifica qualche vacanza, presenta la sua supplica alla respettiva Amministrazione Comunale, ovvero si offre al patrono, nel caso che la scuola sia di Juspatronato.

3. La supplica deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

I. di non essere mai stato soggetto a criminale procedura, o sorveglianza politica.

II. di essere in età e salute capace di poter sostenere le fatiche della Scuola.

4. I Comuni, o il Patrono, ove la scuola sia di juspatronato, fanno le loro proposizioni per la nomina dei Maestri col mezzo dell'Ispettore Distrettuale all'Ispettore in Capo, il quale, verificato che nei proposti individui concorrano tutti i requisiti richiesti, rilascia un Decreto d'instituzione concepito secondo la modula N. 3.

5. Quei Maestri, che nell'impiego loro si distinguono per abilità, diligenza, sommessione e condotta irreprensibile, ottengono sopra proposizione dell'Ispettore Distrettuale e dell'Ispettore in Capo (il che non ha luogo, se non dopo un proporzionato tempo di prova) un Decreto di conferma dall'Imp. Reg. Governo, secondo la modula N. 4.

6. In forza di questa conferma non possono essi venire privati giammai del loro impiego per falli lievi, o per accuse di poco momento, e in ogni caso il rimuoverli dal loro ufficio è riservato al Governo.

7. Ai primi di Ottobre, i Maestri delle scuole elementari minori ricevono dal Parroco l'elenco dei fanciulli d'ambo i sessi che trovansi atti alla scuola, secondo la modula N. 6. Ma ciascun maestro dovrà poi compilare uno stato giornaliero della diligenza degli scolari. Questo stato secondo la mo-

dula N. 6 è destinato a notare l'intervento dei fanciulli, e la loro mancanza alla scuola, i loro portamenti, ed i progressi nello studio, e serve poi in fine del semestre, e dell'anno scolastico per raccogliere tutte le notizie relative a ciascuno scolaro, onde compilare lo stato generale, come si dirà in appresso.

8. Ogni sei mesi, cioè alla fine di Marzo, e di Settembre, i Maestri delle scuole minori, ed il Direttore delle scuole maggiori formano un elenco generale dei fanciulli d'ambo i sessi atti alla scuola che sono intervenuti, e non intervenuti, notando per questi ultimi la causa della mancanza. In fine poi di detto elenco si fa un paralello di confronto fra gl'intervenuti nell'anno scorso, e quelli nell'anno che scade, onde conoscere la differenza in più e in meno. Questo elenco compilato secondo la modula N. 7 è poi trasmesso per le scuole minori dal Parroco all'Ispettore Distrettuale, e per le scuole maggiori dal Direttore all'Ispettore Provinciale.

9. Compongono inoltre ogni mese uno stato de'progressi dei fanciulli di ciascun ramo d'insegnamento. Questi stati mensuali sono compilati secondo la modula N. 8, e muniti del visto del Parroco sono trasmessi agli Ispettori Distrettuale, e Provinciale. È poi da avvertirsi che la nota de'progressi nella Religione dev'essere compilata dallo stesso Catechista o Parroco.

10. Questo stato de'progressi, non che quello giornaliero della diligenza N. 6 sono pure presentati dai Maestri in occasione degli esami semestrali, ed annuali.

11. In occasione delle visite dell'Ispettore Distrettuale, e degli esami, il Maestro darà le disposizioni perchè i fanciulli sieno tutti presenti nella scuola.

12. Egli terrà pronti oltre gli stati sopraddetti, i saggi di scrittura, ed i componimenti degli scolari, l'elenco delle materie d'insegnamento, e l'indicazione del luogo dove egli sarà giunto nel trattarle, il protocollo degli ordini scolastici, e finalmente una nota delle osservazioni, delle lagnanze, e delle rimostranze ch'egli avesse a fare all'Ispettore, che interviene agli esami suddetti.

13. I Maestri rilasciano agli scolari che sortono dalla scuola elementare un attestato concepito secondo la modula N. 9. Questi attestati sono contrassegnati dal Parroco, e nelle scuole maggiori dal Direttore.

14. Il Maestro di una scuola pubblica deve essere dotato di una buona pronuncia, sano di sensi e di corpo, poichè rilevanti difetti corporali potrebbero di leggieri renderlo ridicolo in faccia de' fanciulli, e farlo scadere da quell' autorità che gli è necessaria.

15. Egli dev' essere d'intelletto sano ed abile a comprendere facilmente le cose.

16. Le materie, ch'egli deve insegnare, vogliono essere intese da lui profondamente. E della Religione deve il Maestro, quantunque laico, aver tanta cognizione, quanta se ne richiede per formare il proprio cuore sulle norme della medesima per rinvigorire dentro di se medesimo i sentimenti divoti, per diventare, mediante il proprio contegno, un modello di buon esempio alla gioventù, e per potere altresì fare in iscuola la ripetizione degl'insegnamenti religiosi del Catechista, e guidare per ogni maniera i fanciulli a buone massime, ad opere buone, ed alle pratiche prescritte dalla Religione.

17. Fa d'uopo che ogni maniera di caratteri stampati, che gli cadranno sott'occhio ne' libri pre-

scritti, ei li sappia leggere speditamente e con accento esatto.

18. Fa d'uopo, che egli sappia eseguire con carattere bello e spedito le diverse scritture prescritte.

19. Fa d'uopo che egli possegga a fondo le regole delle quattro prime operazioni dell'Aritmetica in intieri, ed in rotti, e la regola del tre, e che le sappia prontamente applicare ai diversi casi: e nel conteggiare a memoria egli deve avere somma facilità.

20. A lui devono essere molto familiari le regole per riconoscere i caratteri, quella del compitare, del leggere, della Calligrafia, e dell'Aritmetica.

21. Egli deve intendere la Grammatica Italiana in quanto almeno ell'è necessaria per l'ortografia, ed essere capace di compilare brevi memorie, lettere, petizioni, ed altre simili scritture quasi indispensabili alla vita comune.

22. Egli deve intendere pienamente i libri prescritti, ed avere ampia conoscenza di tutte le ordinanze che si riferiscono alle cose scolastiche.

23. È necessasio, che il Maestro non solamente conosca i metodi per istruire la gioventù, ma li sappia anche applicare con destrezza. A tal fine non deve a lui bastare di essersi procacciato un attestato di abilità, e la nomina di maestro, ma deve studiare ogni maniera, onde rendere colla lettura di buoni libri più vaste le cognizioni necessarie, ed utili all'instituto suo. Nell'istruire gli altri, egli deve fare delle osservazioni, e tenerne conto per se medesimo; nè vergognarsi d'imparare cose buone da altri Maestri, od anche dagli Assistenti. Egli accoglierà volentieri gli avvertimenti ed i consigli de'suoi superiori, in particolare quelli del

suo Parroco, e procurerà di giovarsene, non aprendo mai ad esso i proprj dubbj, e le proprie difficoltà, se non colla dovuta modestia, ed a tempo opportuno, non mai alla presenza de' fanciulli; e se in occasione della visita delle scuole gli saranno state fatte delle riprensioni, egli porrà ogni studio nel correggersi a seconda delle ammonizioni ricevute.

24. Tutte le ordinanze riferibili a cose scolastiche, saranno da lui raccolte con diligenza, ed esattamente e nitidamente trascritte su di un libro (un protocollo) destinato a ciò soltanto.

25. In generale deve il Maestro mettere ogni cura nell'adempimento esatto degli obblighi tutti dell'ufficio suo, e mostrarsi in ogni occasione religioso e di costumi esemplari.

26. Egli dovrà attenersi scrupolosamente alle epoche prescritte per le sue istruzioni tanto riguardo ai giovinetti abili alla scuola, quanto a quelli già adulti, che ripetono i loro studj; nè le incomincerà più tardi, nè le terminerà più presto. Egli dovrà osservare l'orario scolastico prescritto, che per di lui memoria e giustificazione sarà affisso nella scuola in luogo opportuno. Nelle ore di scuola egli non deve allontanarsi da questa senza stringente necessità; nè occuparvisi in lavori, che lo distolgano dall'insegnamento. È da avvertirsi, che i Maestri devono precedere di mezz'ora gli scolari ogni volta che si apre la scuola, acciò gli allievi che vengono da lontano, specialmente in campagna, trovino aperta la scuola medesima, e non abbiano ad essere esposti al freddo, o al sole.

27. Ogni Maestro è obbligato a fare la scuola egli stesso, nè può lasciare che un altro faccia le sue veci senza la permissione superiore da non concedersi che dall'Ispettore Distrettuale, se la scuola

è minore, o Provinciale se è maggiore, eccettuato il caso di repentina inabilità a fare scuola.

28. Nella scuola egli non ha ad usare altri libri d'insegnamento, che quelli prescritti; nè altri esemplari di scrittura, che quegli incisi; senza introdurne altri. Ov'egli venisse a scoprire presso i fanciulli delle ristampe forestiere di libri d'insegnamento stabiliti, procuri di spiarne la provenienza, e ne dia avviso al Parroco, il quale farà rapporto all'Ispettore Distrettuale di quanto su di ciò avrà potuto raccogliere di positivo.

29. In iscuola egli pronuncierà ogni parola correttamente, e ad alta voce, in modo di essere facilmente inteso da ciascheduno degli scolari.

30. L'istruzione del Maestro deve estendersi su tutti gli scolari indistintamente. Ov'egli non venisse coltivando, che gli scolari forniti di miglior talento, o quelli de' più facoltosi e liberali genitori, egli si attirerebbe la taccia d'ignoranza de' metodi d'insegnamento, di poca diligenza, o d'immorale parzialità.

31. Poichè durante la scuola il Maestro tiene presso i fanciulli luogo di padre, egli dovrà attendere seriamente alla loro educazione morale, incitandoli, ed avvezzandoli al bene, e ritirandoli attentamente ed amorosamente dal male.

32. A questo fine dovrà egli sempre trovarsi in iscuola prima che l'istruzione abbia principio; aver occhio a ciascuno che viene, e prestar mano forte, perchè sieno scrupolosamente adempiute le regole prescritte intorno al contegno da osservarsi da ciascheduno.

33. Insista egli principalmente sul mantenimento dell'obbedienza, dell'ordine, del silenzio, della diligenza, della mondezza, della modestia, della docilità, della civiltà, e della cortesia.

34. Egli non deve tollerare le menzogne, i racconti di notizie, le accuse vicendevoli, la presunzione di particolari prerogative, le beffe, i motteggi, i nomi ingiuriosi, i baratti, le vendite, i doni senza espressa licenza, il mangiare nel tempo dell' istruzione, l' uscire frequentemente di scuola, lo stare seduto sguajatamente, ed il tenere nascoste le mani; procurerà di togliere ne' fanciulli i difetti abituali di lingua, di gesti, d' intercalari ec.

35. È uno dei doveri del Maestro anche quello di aver cura della decenza esteriore e della salute de' fanciulli.

36. Egli farà espressa proibizione agli scolari di trattenersi in vani indugi, od in giuochi lungo la strada, tanto nel venire che nel tornare dalla scuola, dilungandosi in corse, in grida, e schiamazzi, percuotendosi co' libri o strappandoseli di mano a vicenda. Ed alle fanciulle proibirà di frammischiarsi co' maschi ec.

37. Egli porrà mente, che i fanciulli intervengano alla scuola puliti, lavati le mani, e il volto e i piedi (se scalzi), tagliate le unghie, pettinati i capelli, nè s' abbiano a bella posta stracciati, o sporchi i panni.

38. Invigilerà perchè i fanciulli nell' inverno, allorchè sono intirizziti dal freddo, non si accostino tosto alle stufe, o a qualunque altro fuoco troppo ardente; e nell' estate, allorchè sono grondanti di sudore, e troppo riscaldati, non bevano tosto dell' acqua troppo gelida.

39. Porrà cura altresì che i fanciulli non abbiano a mangiar frutti acerbi, ed insalubri, e in questo caso farà avvertiti i genitori del danno, che può derivare alla salute dai frutti medesimi.

40. Nell' inverno, e ne' tempi piovosi, abbia cura il Maestro, che i fanciulli prima di entrare

in iscuola si scuotan di dosso la neve, e si ripuliscano i piedi dal fango.

41. I fanciulli immondi e sucidi vogliono essere rimandati alle loro case, ed il Maestro ne farà consapevoli i genitori, avvisandoli in modo conveniente de' doveri che loro competono.

42. Que' fanciulli, i quali avessero delle efflorescenze contagiose, o stomachevoli alle mani, od alla testa, e quelli che avessero patito il vajuolo, e n'avessero ancora le squame sulla persona, dovranno essere tenuti lontani dalla scuola fino alla compiuta loro guarigione.

43. La cura, che aver si deve alla salute dei giovinetti, richiede inoltre, che la camera della scuola, ove sono stufe, non venga riscaldata di troppo, che dopo le ore di scuola le si dia aria, e che ogni dì sia spazzata, e spolverata.

44. Per mantenere in iscuola la disciplina, e il buon ordine, fa d'uopo che il Maestro sia tenuto in istima dagli scolari. Nè questa egli se la procaccia coll'aspetto burbero e fosco, e coll'usare della verga, ma bensì col mezzo delle sue cognizioni, e delle buone qualità morali, col mezzo di un contegno fermo, decoroso, e sempre eguale.

45. La mancanza d'attenzione e di metodo nell'insegnare, la poca diligenza, la poca pazienza, la poca mansuetudine de' Maestri, sono le solite cagioni, dalle quali deriva la cattiva disciplina degli scolari.

46. Il Maestro sia del pari alieno dalla troppa indulgenza, e dal troppo rigore cogli scolari. Sia per essi un padre amoroso sì, ma savio: non vada scrupoleggiando su tutte le mancanze de' giovanetti, ma sappia fare una gran distinzione tra quelle che provengono da distrazione giovanile, e quelle che derivano da vera malizia. Egli non deve met-

ter mano a castighi rigidi, se prima non è perduta ogni speranza di correzione per mezzo dei miti; e tanto nel premiare, quanto nel punire egli deve usar saviezza e giustizia, e schivando sempre ogni menoma parzialità.

47. Non istà bene al Maestro incollerito l'usar parole vituperose contro degli scolari colti in fallo, nè il ricorrer tosto a mezzi di punizione; l'uso di qualunque siasi stromento per punizioni corporali, le guanciate, le orecchiate, lo strappar de' capelli, gli urti, e le percosse, il porre ginocchioni i figliuoli sia sopra punte acute, sia pur solamente sul terreno, sono cose tutte a lui severamente proibite. Il maltrattare uno scolaro in modo ch'egli ne riporti danno nella persona, è una grave trasgressione di polizia, la quale per la prima volta è punita coll'arresto estensibile da tre giorni sino ad un mese intero, ed in caso di recidiva, oltre all'arresto, colla dichiarazione d'incapacità all' impiego di Maestro.

48. L'arroganza, l'insulto, e le prevaricazioni più gravi, che i giovinetti commettessero in que' tempi, ne' quali eglino non sono sotto l'immediata ispezione del Maestro, dovranno venire punite dai genitori, o dall'Autorità locale, secondo la natura delle circostanze.

49. Poichè l'ozio e la povertà sono cagioni di molti falli, ed in contrario l'applicazione e l'attività sono il fondamento di una vita onorata, e di una savia condotta, il Maestro si farà un merito particolare verso gli scolari, se porrà studio nell'avviare, e promovere per ogni maniera in comune col Parroco l'ammaestramento, e l'esercizio ne' lavori di mano adattati alla respettiva loro qualità e capacità.

50. Il Maestro dovrà comportarsi con decente

urbanità e sommessione verso de' suoi superiori, il Parroco, gli Ispettori, e le altre Autorità; accoglierà con sentimento di riconoscenza le loro amichevoli ammonizioni, ascolterà col dovuto rispetto i loro ordini, e loro ubbidirà pontualmente. Ove egli avesse de' dubbj, e delle difficoltà da opporre; ove egli credesse di venir pregiudicato ne' proprj diritti, farà le necessarie rimostranze a tempo opportuno, ma con moderazione, e dignità, e non mai alla presenza degli scolari.

51. Coi genitori degli scolari il Maestro ha a trattare con civiltà, e cortesia. Se gli occorre di dir alcune cose intorno alla scostumatezza de' loro figliuoli ond' abbiano ad averne maggior cura, e più cooperino a correggerli, egli lo faccia senza amarezza di rimproveri, con pacatezza, e con animo di dividere con essi le sollecitudini paterne. In casi sì fatti egli non deve mandar loro degli avvisi a voce, o degli ordini per mezzo degli scolari, o di estranee persone, perciocchè da ciò facilmente provengono le discordie, e le inimicizie. Se il caso fosse d'importanza, o se il Maestro temesse di non venir bene accolto da' genitori, si rivolga egli al Parroco, onde averne consiglio ed assistenza.

52. Dove esiste un fabbricato scolastico, e questo è conceduto per sua abitazione al Maestro, egli ha l'obbligo di averne cura in quella guisa stessa che un padrone ha cura della propria casa. Egli non può fare, nè permettere a' suoi di far cosa alcuna, la quale riesca di danno al fabbricato, e lo faccia rovinare innanzi tempo. I danni che derivano da colpa sua, egli deve tosto risarcirli a spese proprie; quelli de' quali non ha colpa, gli annuncierà immediatamente alla Deputazione Comunale con saputa, ed approvazione del Parroco, affinchè vi si porti quel riparo che sia il più pronto, e di mi-

nore costo possibile. Lo stesso s' intende delle suppellettili della scuola; intorno alle quali si richiede che il Maestro usi d' una particolare attenzione acciocchè non vengano guaste dalle insolenze dei fanciulli, perchè altrimenti dovrebbero i danni venir attribuiti a mancanza della custodia, e quindi messi a carico del Maestro.

53. L' intero contegno domestico, e pubblico del Maestro sia esente da ogni rimprovero, ed esemplare. Regnino dentro la sua casa l'ordine, la pulitezza, la pace, la buona cura de' fanciulli, e la buona economia. Non entri egli mai in iscuola se non con abito decente e pulito, come usa nell'uscire di casa, e schivi generalmente ogni atto, ogni aspetto, ogni gesto che lo possa rendere ridicolo, spregevole, e punibile.

54. Sotto minaccia di destituzione è proibito al Maestro di esercitare alcun mestiero vietato, di tener bettola o di trattenervisi in nessuna occasione; non che di suonare istrumento alcuno musicale in occasione di nozze, di sagre, ed altri pubblici balli. Non dia egli ricovero in sua casa a gente scandalosa, ed eviti ogni adunanza, che lo metta a repentaglio di perdere la buona fama, e il decoro, e lo ponga a rischio di essere trascinato alla crapula, al giuoco, alle risse, e quindi distolto dall' adempimento esatto de' proprj doveri.

55. Se vi sono lagnanze contro di un Maestro confermato, devonsi queste indicare regolarmente all' Ispettore Distrettuale, o Provinciale. Questi le esaminerà in quanto esse si riferiscono alla cognizione delle materie d' insegnamento, e del rispettivo metodo, o alla negligenza de' doveri di Maestro, o al di lui contegno per riguardo alle discipline scolastiche, ed alla subordinazione a' suoi superiori o alla sua condotta morale.

56. Se le accuse cadono sulla ignoranza del Maestro, questi sarà esaminato dall'Ispettore Distrettuale, il quale porrà in opera tutti i mezzi succitati, onde migliorare la mente del medesimo.

57. La negligenza, e l'infingardia nel proprio ufficio saranno imputate al Maestro come gravissime mancanze. Alla prima denunzia riconosciuta fondata l'Ispettore Distrettuale manderà a lui una lettera di rimprovero, colla minaccia della più rigida inquisizione. Alla seconda denunzia il colpevole sarà chiamato innanzi all'Ispettore Distrettuale, e trovata veridica l'accusa sarà rimproverato acremente, e minacciato della perdita inevitabile dell'impiego. E finalmente, se non si vedrà emenda, egli sarà punito colla assoluta degradazione dall'impiego.

58. Per egual modo verrà trattata ogni altra trasgressione, della quale si rendesse reo il Maestro.

59. Se il Maestro vive in contese e discordia col Comune, e riesce evidente che la colpa è tutta sua, egli sarà ammonito, e tornando infruttuose le ammonizioni, nè risultandone emenda, sarà degradato affatto dall'impiego.

60. I delitti d'insubordinazione e di crapula inveterata sono egualmente puniti colla degradazione dall'impiego.

61. Le scostumatezze ancor più brutali, e sopra tutto la comprovata seduzione della gioventù (salvo l'effetto del Codice penale) saranno punite colla destituzione, e colla dichiarazione d'incapacità a qualunque ammaestramento pubblico, o privato della gioventù.

62. Se le accuse contro di un Maestro hanno per argomento la di lui avarizia, e la mala cura del fabbricato, e delle suppellettili della scuola, esse verranno portate innanzi al Comune. E quando sorpassassero la di lui giurisdizione, se ne dovrà

fare rapporto alla I. R. Delegazione. Se esse avessero per argomento la maniera con cui il Maestro esercita il proprio ufficio, e la di lui moralità, ed il porvi riparo sorpassasse la giurisdizione dell' Ispettore Distrettuale, questi ne deve far rapporto all'ufficio dell' Ispettore Provinciale.

63. In caso di una grave trasgressione di polizia l'Ispettore Distrettuale rimetterà l'affare (senza usare egli inquisizione alcuna) al Giudice politico, pregandolo a volergli poi partecipare confidenzialmente l'esito dell' inquisizione, onde pôter giudicare se contro del Maestro punito in via politica v'abbiano cagioni di procedere ad ulteriori castighi per parte dell'Autorità scolastica. L'esito dell'inquisizione ne'casi di maggior momento vuolsi sottoporre anche all' Ufficio dell' Ispettore in Capo.

64. Il Maestro di una scuola elementare minore fa i suoi rapporti sopra gli oggetti morali, e letterarj al Parroco, e per le materie politiche ed economiche all' Amministrazione Comunale.

65. Il Maestro non può dare all'Assistente altre incumbenze, se non quelle che concernono il suo ufficio. Egli dee vegliare sulla di lui condotta, ammonirlo con dolcezza nel caso di qualche lieve fallo, ed ove si trattasse di gravi mancanze, o che dopo la prima correzione non desse il medesimo prove di ravvedimento, ne informerà il Parroco e l'Ispettore Distrettuale.

66. Ogni Maestro appena ottenuto il Decreto di nomina, e prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, dovrà rimettere all'Ispettore in Capo un giuramento, tutto scritto di proprio pugno, col quale protesti di non appartenere a veruna società segreta, o se mai vi appartenesse di rinunciarvi per sempre.

III.

ISTRUZIONI

PEI MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI MAGGIORI.

1. Niuno potrà essere nominato Maestro in una delle tre prime classi di una scuola elementare maggiore, senza aver fatto un corso semestrale di *Metodica*, ossia del metodo d'istruzione nella Scuola Normale, ed aver subito un esame, e riportato un attestato regolare che lo dichiari atto ad essere Maestro in una delle tre prime classi d'una scuola maggiore, giusta la qui unita modula N. 1.

2. Munito di tale attestato chi aspira al detto impiego, allorquando si verifica qualche vacanza, presenta all'Imp. Reg. Governo, o all'Ispettore in Capo la sua supplica corredata degli analoghi documenti, che crederà di unire, e specialmente del certificato di non essere mai stato soggetto a criminale procedura, nè a sorveglianza politica.

3. Chi si è portato lodevolmente come Maestro, o Assistente in una scuola elementare minore, potrà aspirare ad essere Maestro in una scuola elementare maggiore, quand'anche non abbia fatto che un corso trimestrale di Metodica; e in tal caso dovrà anch'egli presentare una petizione all'Imp. Reg. Governo, o all'Ispettore in Capo, a termini dell'articolo 2.

4. Per esser nominato Maestro nella IV classe di una scuola elementare maggiore, conviene aver

fatto presso la Scuola Normale, od altrove uno studio particolare di quelle materie, di cui si vorrebbe esser nominato Maestro, subire un esame rigoroso nella Scuola Normale innanzi l'Ispettore in Capo, e riportare un regolare attestato d'idoneità, giusta la qui unita modula N. 15; dopo di che il candidato potrà rassegnare relativa petizione all'Imp. Reg. Governo, o all'Ispettore in Capo.

5. La nomina de'Maestri delle scuole elementari maggiori è riservata al Governo; essi ne ottengono il Decreto col mezzo dell'Ispettore in Capo, giusta l'annessa modula N. 16.

6. Tostochè il candidato sarà nominato Maestro, entrerà nell'esercizio delle sue funzioni, darà le sue lezioni puntualmente con diligenza, e con zelo sulle traccie dei metodi prescritti, e tratterà indistintamente con rigorosa imparzialità e con conveniente affabilità tanto i ragazzi poveri, che i ricchi. Se il Maestro fosse per avventura impedito da malattia, o da qualche altro accidente, dovrà render tosto di ciò consapevole il Direttore, acciocchè egli possa destinare altro individuo a fare le sue veci.

7. Il Maestro compone ogni mese uno stato dei progressi dei fanciulli in ciascun ramo d'insegnamento a lui affidato. Questo stato compilato giusta la modula N. 8. munito del visto del Direttore è trasmesso da questo all'Ispettore Provinciale. Il detto stato dei progressi, non che quello giornaliero della diligenza da redigersi giusta la modula N. 6, sono pure presentati dai Maestri in occasione degli esami semestrali ed annuali.

8. In occasione delle visite dell'Ispettore Distrettuale, e degli esami, il Maestro darà le disposizioni necessarie perchè i fanciulli sieno tutti presenti nella scuola.

9. Egli terrà pronti oltre gli stati sopraddetti i saggi di scrittura, ed i componimenti degli scolari, l'elenco delle materie d'insegnamento, e l'indicazione del luogo dove egli sarà giunto nel trattarle, il protocollo degli ordini scolastici, e finalmente una nota delle osservazioni, delle lagnanze, e delle rimostranze ch'egli avesse a fare all'Ispettore interveniente agli esami suddetti.

10. I Maestri rilasciano agli scolari, che hanno finito il corso annuale, gli attestati secondo la modula N. 9. Questi attestati sono contrassegnati dal Catechista e dal Direttore.

11. Il Maestro di una scuola pubblica deve essere dotato di una buona pronuncia, e sano di sensi, e di corpo; poichè rilevanti difetti corporali potrebbero di leggeri renderlo ridicolo in faccia de' fanciulli, e farlo scadere da quell'autorità che gli è necessaria.

12. Egli dev' essere d' intelletto sano, ed abile a comprendere facilmente le cose.

13. Le materie ch' egli deve insegnare vogliono essere intese da lui profondamente. E della Religione deve il Maestro, quantunque laico, aver tanta conoscenza, quanta se ne richiede per formare il proprio cuore sulle norme della medesima, per rinvigorire dentro di se medesimo i sentimenti divoti, per diventar mediante il proprio contegno un modello di buon esempio alla gioventù, e per poter altresì fare in iscuola la ripetizione degl' insegnamenti religiosi del Catechista, e guidare per ogni maniera i fanciulli a buone massime, ed opere buone, ed alle pratiche prescritte dalla Religione.

14. È necessario che il Maestro non solamente conosca i metodi per istruire la gioventù, ma li sappia anche applicare con destrezza. A tal fine

non deve a lui bastare di essersi procacciato un attestato di abilità, e la nomina di Maestro, ma deve studiare ogni maniera onde rendere colla lettura di buoni libri più vaste le cognizioni necessarie, ed utili all' instituto suo. Nell' istruire gli altri, egli deve fare delle osservazioni e tenerne conto per se medesimo, nè vergognarsi d' imparare cose buone da altri Maestri. Egli accoglierà volontieri gli avvertimenti, ed i consigli de' suoi superiori, in particolare quelli del suo Direttore; e procurerà di giovarsene, non aprendo mai ad esso i proprj dubbj, e le proprie difficoltà se non con la dovuta modestia, ed a tempo opportuno, nè mai alla presenza de' fanciulli; e se in occasione della visita delle scuole gli saranno state fatte delle riprensioni, egli porrà ogni studio nel correggersi a seconda delle ammonizioni ricevute.

15. Tutte le ordinanze riferibili a cose scolastiche saranno da lui raccolte con diligenza, ed esattamente e nitidamente trascritte su di un libro (un protocollo) destinato a ciò soltanto.

16. In generale deve il Maestro mettere ogni cura nell' adempimento esatto degli obblighi tutti dell' ufficio suo, e mostrarsi in ogni occasione religioso, e di costumi esemplari.

17. Egli dovrà attenersi scrupolosamente alle epoche prescritte per le sue istruzioni tanto riguardo a' giovanetti abili alla scuola, quanto a quelli già adulti, che ripetono i loro studj: nè le incomincierà più tardi, nè le terminerà più presto. Egli dovrà osservare l' orario scolastico prescritto, che per di lui memoria e giustificazione sarà affisso nella scuola in luogo opportuno. Nelle ore di scuola egli non deve allontanarsi da questa senza stringente necessità, nè occuparvisi in lavori, che lo distolgano dall' insegnamento. È da avvertirsi

che i Maestri devono precedere gli scolari di mez-z'ora ogni volta che si apre la scuola, acciò gli allievi che vengono da lontano, specialmente in campagna, trovino aperta la scuola medesima, e non abbiano ad essere esposti al freddo, o al sole.

18. Ogni Maestro è obbligato a fare la scuola egli stesso, nè può lasciare che un altro faccia le sue veci senza la permissione superiore, da non concedersi che dall' Ispettore Provinciale, eccettuato il caso di repentina inabilità a far la scuola.

19. L' istruzione del Maestro deve estendersi su tutti gli scolari indistintamente. Ov' egli non andasse coltivando che gli scolari forniti di migliore talento, e de' più facoltosi e liberali genitori, si attirerebbe la taccia d' ignoranza de' metodi d' insegnamento, di poca diligenza, o d' immorale parzialità.

20. Poichè durante la scuola, il Maestro tiene presso i fanciulli luogo di padre, egli dovrà attendere seriamente alla loro educazione morale, incitandoli, ed assuefacendoli al bene, e ritirandoli attentamente e amorosamente dal male.

21. A questo fine dovrà egli sempre trovarsi in iscuola prima che l' istruzione abbia principio, aver occhio a ciascuno che viene, e prestar mano forte perchè sieno scrupolosamente adempiute le regole prescritte intorno al contegno da osservarsi da ciascheduno.

22. Insista egli principalmente sul mantenimento dell' obbedienza, dell' ordine, del silenzio, della diligenza, della nettezza, della modestia, della docilità, della civiltà, e della cortesia.

23. Egli non deve tollerare le menzogne, i racconti di notizie, le accuse vicendevoli, la presunzione di particolari prerogative, le beffe, i motteggi, i nomi ingiuriosi, i baratti, le vendite, i

doni senza espressa licenza, il mangiare nel tempo dell'istruzione, l'uscire frequente di scuola, lo stare seduto sguajatamente, ed il tener nascoste le mani; e procurerà inoltre di togliere ne' fanciulli i difetti abituali di lingua, di gesti, d'intercalari ec.

24. È uno dei doveri del Maestro anche quello di aver cura della decenza esteriore, e della salute de' fanciulli.

25. Egli farà espressa proibizione agli scolari di trattenersi in vani indugi, od in giuochi lungo la strada, tanto nel venire, che nel tornare dalla scuola, dilungandosi in corse, in grida, ed in ischiamazzi, percuotendosi co' libri, o strappandoseli di mano a vicenda. Ed alle fanciulle proibirà di frammischiarsi co' maschi ec.

26. Egli porrà mente che i fanciulli intervengano alla scuola puliti, lavate le mani, e il volto, e i piedi (se scalzi), tagliate le unghie, pettinati i capelli, nè s'abbiano a bella posta stracciati, o sporchi i panni.

27. Invigilerà che i fanciulli nell'inverno allorchè sono intirizziti dal freddo, non abbiano ad accostarsi tosto alla stufa, o a qualunque altro fuoco troppo ardente, e che nell'estate allorchè sono grondanti di sudore e troppo riscaldati non abbiano a bere tosto dell'acqua troppo gelida.

28. Porrà cura altresì che i fanciulli non abbiano a mangiar dei frutti acerbi, ed insalubri, ed in questo caso farà avvertiti i genitori del danno che può derivare alla salute dai frutti medesimi.

29. Nell'inverno, e ne' tempi piovosi abbia cura il Maestro, che i fanciulli prima di entrare in iscuola si scuotan di dosso la neve, e si ripuliscano i piedi dal fango.

30. I fanciulli immondi, e succidi vogliono essere rimandati alle loro case, ed il Maestro ne farà consapevoli i genitori, avvisandoli in modo conveniente de' doveri che loro competono.

31. Que' fanciulli, i quali avessero delle efflorescenze contagiose, o stomachevoli alle mani, od alla testa, e quelli che avessero patito il vajuolo, e n'avessero ancora le squame sulla persona, dovranno essere tenuti lontani dalla scuola fino alla compiuta loro guarigione.

32. La cura che aver si deve alla salute de' giovanetti richiede inoltre, che la camera della scuola, ove sono stufe, non venga riscaldata di troppo, che dopo le ore di scuola le si dia aria, e che ogni dì sia spazzata, e spolverata.

33. Per mantenere in iscuola la disciplina e il buon ordine fa d'uopo che il Maestro sia tenuto in istima dagli scolari. Nè questa egli se la procaccia coll'aspetto burbero e fosco, coll'usare della verga; ma bensì col mezzo delle sue cognizioni e delle buone qualità morali, e col mezzo di un contegno fermo, decoroso, e sempre eguale.

34. La mancanza d'attenzione e di metodo nell'insegnare, la poca diligenza, la poca pazienza, la poca mansuetudine de' maestri sono le solite cagioni, dalle quali deriva la cattiva disciplina degli scolari.

35. Il Maestro sia del pari alieno dalla troppa indulgenza, e dal troppo rigore cogli scolari. Sia per essi un padre amoroso sì, ma savio: non vada scrupoleggiando su tutte le mancanze de' giovanetti, ma sappia fare la debita distinzione tra le mancanze che provengono da distrazione giovanile, e quelle che derivano da vera malizia. Egli non deve metter mano a castighi rigidi, se prima non è perduta ogni speranza di correzione per mezzo dei

miti; e tanto nel premiare, quanto nel punire egli deve usar saviezza e giustizia, schivando sempre ogni menoma parzialità.

36. Non istà bene al Maestro incollerito l'usar parole vituperose contro degli scolari colti in fallo, nè il ricorrer tosto a' mezzi di punizione; l'uso di qualunque siasi stromento per punizioni corporali, le guanciate, le orecchiate, lo strappare de' capelli, gli urti, e le percosse, il porre ginocchioni i fanciulli, sia sopra punte acute, sia pur solamente sul terreno, sono cose tutte a lui severamente proibite. Il maltrattare uno scolaro in modo ch'egli ne riporti danno nella persona è una grave trasgressione di polizia, la quale per la prima volta è punita coll'arresto estensibile da tre giorni sino ad un mese intiero, ed in caso di recidiva oltre all'arresto colla dichiarazione d'incapacità all'impiego di Maestro.

37. L'arroganza, l'insulto, e le prevaricazioni più gravi, che i giovinetti commettessero in quei tempi, ne' quali eglino non sono sotto l'immediata ispezione del Maestro, dovranno venir punite dai genitori, o dall' Autorità locale secondo la natura delle circostanze.

38. Il Maestro dovrà comportarsi con decente urbanità, e sommissione verso de' suoi superiori, il Direttore, gl' Ispettori, e le altre Autorità; accoglierà con sentimento di riconoscenza le loro amichevoli ammonizioni, ascolterà col dovuto rispetto i loro ordini, e loro ubbidirà puntualmente. Ove egli avesse de' dubbj, e delle difficoltà da opporre; ove egli credesse di venir pregiudicato ne' proprj diritti, farà le necessarie rimostranze a tempo opportuno, ma con moderazione e dignità, e non mai alla presenza degli scolari.

39. Coi genitori degli scolari il Maestro ha da

trattare con civiltà, e cortesia. Se gli occorre di dir loro alcune cose intorno alla scostumatezza de' loro figli, ond'abbiano ad averne maggior cura, e più cooperino a correggerli, egli lo faccia senza amarezza di rimproveri, con pacatezza, e con animo di divider con essi le sollecitudini paterne. In casi sì fatti egli non deve mandar loro degli avvisi a voce, o degli ordini per mezzo di scolari, o di persone estranee, perciocchè da ciò facilmente provengono le discordie e le inimicizie. Se il caso fosse d'importanza, o se il Maestro temesse di non venire bene accolto da' genitori, si rivolga egli al Direttore, onde averne consiglio ed assistenza.

40. Dove esiste un fabbricato scolastico, e questo è conceduto per sua abitazione al Maestro, egli ha obbligo di averne cura in quella guisa stessa, che un padrone ha cura della propria casa. Egli non può fare, nè permettere a' suoi di far cosa alcuna, la quale riesca di danno al fabbricato, e lo faccia rovinare innanzi tempo. I danni che derivano da colpa sua egli deve tosto risarcirli a spese proprie; quelli de' quali egli non ha colpa, gli annuncierà immediatamente alla Deputazione Comunale con saputa ed approvazione del Direttore, affinchè vi si porti quel riparo che sia il più pronto, e di minor costo possibile. Lo stesso s'intende delle suppellettili della scuola; intorno alle quali si richiede che il Maestro usi di particolare attenzione, acciocchè queste non vengano guaste dalle insolenze dei fanciulli, perchè altrimenti dovrebbero i danni venir attribuiti a mancanza di custodia, e quindi porsi a carico del Maestro.

41. L'intero contegno domestico e pubblico del Maestro sia esente da ogni rimprovero, ed esemplare. Regnino dentro la sua casa l'ordine, la pulitezza, la pace, la buona cura de' fanciulli, e la

buona economia. Non entri egli mai in iscuola se non con abito decente e pulito, come usa nell'uscire di casa, e schivi generalmente ogni atto, ogni aspetto, ogni gesto, che lo possa rendere ridicolo, spregevole, e degno di rimprovero.

42. Sotto minaccia di destituzione è proibito al Maestro di esercitare alcun mestiero vietato, di tener bettola, o di trattenervisi in nessuna occasione, e di suonare nelle taverne istrumento alcuno musicale in occasione di nozze, di sagre, ed altri pubblici balli. Non dia egli ricovero in sua casa a gente scandalosa; ed eviti ogni compagnia o adunanza, che lo metta a repentaglio di perdere la buona fama e il decoro, e lo ponga a rischio di essere strascinato alla crapula, al giuoco, alle risse, e quinci distolto dall'adempimento esatto de' proprj doveri.

43. Se vi sono delle lagnanze contro di un Maestro, devonsi queste indicare regolarmente all'Ispettore Distrettuale, o Provinciale. Questi le esaminerà in quanto esse si riferiscono o alla cognizione delle materie d'insegnamento, e del rispettivo metodo, e alla negligenza de' doveri di maestro, o al contegno di lui per riguardo alle discipline scolastiche, ed alla subordinazione a' suoi superiori, od alla di lui condotta morale.

44. Se le accuse cadono sulla ignoranza del Maestro, questi sarà esaminato dall'Ispettore Distrettuale, il quale porrà in opera tutti i mezzi sopraccitati, onde migliorare la mente del medesimo.

45. La negligenza, e l'infingardia nel proprio uffizio saranno imputate al Maestro come gravissime mancanze. Alla prima denunzia riconosciuta fondata l'Ispettore Distrettuale manderà a lui una lettera di rimprovero, colla minaccia della più rigida inquisizione. Alla seconda denunzia il colpevole sarà

chiamato innanzi all' Ispettor Distrettuale, e trovata veridica l'accusa, sarà rimproverato acremente, e minacciato della perdita inevitabile dell' impiego. E finalmente, se non si vedrà emenda, egli sarà punito coll' assoluta degradazione dall' impiego.

46. Per egual modo verrà trattata ogni altra trasgressione, della quale si rendesse reo il Maestro.

47. Se egli vive in contese e discordie col Comune, e riesce evidente che la colpa è tutta sua, egli alla prima sarà ammonito: ma tornando infruttuose le ammonizioni, nè risultandone emenda, egli sarà degradato affatto dall' impiego.

48. I delitti d' insubordinazione, e di crapula sono egualmente puniti culla degradazione dall' impiego.

49. Le scostumatezze ancor più brutali, e sopra tutto la comprovata seduzione della gioventù (salvo l' effetto del Codice penale) saranno punite colla destituzione e colla dichiarazione d' incapacità a qualunque ammaestramento pubblico, o privato della gioventù.

50. Se le accuse contro di un Maestro hanno per argomento la mala cura del fabbricato, e delle suppellettili della scuola, esse verranno portate innanzi al Comune, e quando sorpassassero la di lui giurisdizione, se ne dovrà fare rapporto all' I. R. Delegazione. Se esse avessero per argomento la maniera, con cui il Maestro esercita il proprio ufficio, e la di lui moralità, ed il porvi riparo sorpassasse la giurisdizione dell' Ispettore Distrettuale; questi ne deve far rapporto all' ufficio dell' Ispettore Provinciale.

51. In caso di una grave trasgressione di polizia l' Ispettore Distrettuale rimetterà l'affare (senza usare egli inquisizione alcuna) al Giudice politico,

pregandolo a volergli poi partecipare confidenzialmente l'esito dell'inquisizione, onde poter giudicare, se contro del Maestro punito in via politica v'abbiano ragioni di procedere ad ulteriori castighi per parte dell'Autorità scolastica. L'esito della inquisizione ne' casi di maggiore momento vuolsi sottoporre anche all'ufficio dell'Ispettore in Capo.

52. Ogni Maestro, appena ottenuto il Decreto di nomina, e prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, dovrà rimettere all'Ispettore in Capo il giuramento, tutto scritto di proprio pugno, con cui protesti di non appartenere a veruna società segreta, e, se mai vi appartenesse, di rinunciarvi per sempre.

IV.

ISTRUZIONI

PEI DIRETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI MAGGIORI, NORMALI E TECNICHE.

1. I Direttori ricevono il Decreto di nomina dall'Ispettore in Capo.

2. L'uffizio di Direttore è ordinariamente congiunto con quello di Maestro, e quindi sotto questo aspetto egli ha gli stessi obblighi, come gli *altri* Maestri.

3. Il Direttore deve invigilare che gli scolari osservino esattamente le ordinanze scolastiche, che i Maestri soddisfacciano accuratamente ai loro doveri, e che la scuola sia conservata in buon ordine.

4. In riguardo agli scolari gl'incombe:

a) Di dare le disposizioni, acciocchè quelli che hanno terminato il loro corso nelle classi inferiori, passino regolarmente nelle superiori, e perchè i nuovi scolari sieno aggregati a quella classe che loro compete. Per autorizzare al passaggio da una classe all'altra, il Direttore si atterrà principalmente al voto del Catechista, e qualora egli sia di opinione contraria l'avanzamento non potrà aver luogo.

b) Egli debbe aver cura che gli scolari intervengano diligentemente alla scuola, che i Maestri sieno accurati nel fare le debite osservazioni nel loro stato giornaliero, e nel dargli notizia delle mancanze degli scolari, acciocchè esso possa rag-

guagliarne i loro genitori, e dare le ulteriori disposizioni che crederà opportune.

c) Veglierà con rigore, perchè sieno osservati gli ordini prescritti, a tal uopo visiterà le scuole di tutte le classi, starà attento sopra i Maestri e sopra gli scolari, ed ogni volta che il bisogno lo esiga, prenderà i necessarj provvedimenti.

d) È suo dovere altresì d'invigilare perchè gli scolari intervengano immancabilmente alle funzioni della Chiesa, e vi assistano con divozione, servendo egli stesso d'esempio ai medesimi, ed intervenendo con essi alla Chiesa, ogni qualvolta le sue occupazioni glielo permettano.

e) Dovrà investigare se venissero per avventura commessi de'mancamenti più gravi, e punirli prevenendone però i rispettivi genitori. Trattandosi di escludere qualche ragazzo dalla scuola, dovrà concorrervi il voto del Catechista, e nei paesi dove si trova l'Ispettore Distrettuale dovrà invocarsi il suo assenso. Il Direttore avrà sott'occhio, che tanto nelle pene, quanto nei premj una certa gradazione è indispensabilmente necessaria. Non si passi mai ad una pena rigorosa se una leggiera correzione non l'ha preceduta, e se questa può produrre lo stesso effetto. Si guardi soprattutto dall'ordinare castighi troppo duri e continui, che possono avvilire gli scolari, e rendere la pena inefficace.

5. Veglierà sopra i Maestri, affinchè ciascuno di essi:

a) si trovi nella sua scuola al tempo determinato, ed impieghi tutto il tempo stabilito dall'orario nell'istruire;

b) non insegni nè più, nè meno di quello che gli è stato indicato;

c) si attenga al metodo prescritto;

d) tratti i ragazzi con imparzialità;

c) dia buon esempio nei suoi costumi anche fuori della scuola. Non intervenendo il Maestro nella scuola all'ora fissata, sarà dovere del Direttore di supplirvi se può, o di sostituirvi un Assistente. Avvedendosi di qualche mancanza del Maestro, deve ammonirlo, e guidarlo con buona maniera al sentiero del dovere. Qualora ciò riesca infruttuoso, o trattisi di cose di maggior rilievo, chiamerà il Catechista, onde col suo intervento e consiglio provvedere a seconda del caso, o riferire all'Ispettor Distrettuale. Se il Direttore credesse di dover mettere lo stesso Catechista in qualche avvertenza per ciò che riguarda l'insegnamento della Religione, lo farà dapprima in via confidenziale, e in caso che l'ammonizione non valga, ne darà notizia al l'Ispettor Distrettuale come sopra.

6. Invigilerà sopra la scuola in generale, ed avrà cura:

a) di tenere un Protocollo di tutto ciò che concerne l'amministrazione della scuola conforme alla modula N. 12, e di tenersi in corrispondenza col Regio Delegato della Provincia per ciò che riguarda gli oggetti economici.

b) di attendere perchè la fabbrica e le suppellettili della scuola sieno conservate in buon ordine, e nel caso di mancanza, o di consumo, di darne parte all'I. R. Delegato della Provincia.

c) di tenere mensualmente una sessione coi Maestri sopra il modo di promuovere l'istruzione, la moralità, e la disciplina, con loro determinando i relativi necessarj provvedimenti, e registrandoli in un Protocollo speciale.

d) di disporre che gli esami semestrali abbiano luogo colle regolarità prescritte. Egli dovrà prima chiamare i Maestri a consiglio, ed invitarli ad esporre le loro osservazioni sopra il talento,

applicazione, e moralità dei ragazzi, onde poter dichiarare quali di essi meritano di essere distinti col premio. Le proposizioni dei Maestri saranno da lui esaminate diligentemente, e se le trova troppo rigorose, od indulgenti, procurerà colle sue imparziali osservazioni che i medesimi le cangino, o modifichino secondo che a lui pare di giustizia; ma se il Maestro persistesse nella sua opinione, chiamerà un altro Maestro, e assoggetterà il fanciullo, o i fanciulli, de' quali è questione, ad un esame particolare, dietro il quale determinerà la loro classe *ex officio.* Questo metodo sarà specialmente opportuno quando si tratti di quegli scolari che fossero provveduti di qualche pensione, o sussidio. In punto di moralità dovrà aversi particolare riguardo all' opinione del Catechista.

e) di sottoscrivere i certificati * da rilasciarsi agli scolari: questi certificati dovranno esser conformi agli stati scolastici **, e firmati dal Catechista, e da un Maestro, e possibilmente da quello della Classe a cui l'allievo appartiene.

7. In tutto ciò che riguarda la scuola, la moralità, la disciplina, ed il buon ordine, il Direttore precederà col suo buon esempio, e soprattutto si distinguerà nel dimostrarsi subordinato, e riverente verso i suoi superiori.

8. Tutte le carte che gli pervengono sopra oggetti scolastici, egli le tiene in un separato Archivio, divise scuola per iscuola, e pei singoli oggetti che le riguardano, secondo la modula N. 13. ***

* Secondo la modula N. 9.

** Secondo la modula N. 8.

*** Oltre agli elenchi sopra indicati N. 8. e 11. il Direttore delle Scuole Elementari Maggiori ha a tenere anche gli elenchi compresi sotto le module 7 e 10, e compilare il prospetto Generale indicato dalla modula N. 14.

V.

ISTRUZIONI

PEI PARROCHI.

1. Il Parroco è chiamato per dovere del suo istituto ad essere la guida del popolo in tutto ciò che riguarda la morale, e la Religione. Esso è il Maestro della gioventù sotto questi due rapporti; e siccome tutte le parti dell'istruzione elementare, mentre sono dirette a sviluppare le facoltà mentali, e a promuoverne la coltura, tendono pure o direttamente o indirettamente ad ispirare la morale, e la Religione ne'giovanetti; così si è creduto necessario di attribuire al Parroco anche la direzione di tale istruzione.

2. Il Parroco ha relazione colla scuola in tre maniere: 1. come Capo immediato, e Direttore delle scuole elementari minori, 2. come Maestro della Religione, 3. come esempio di moralità.

3. Gli oggetti principali su cui egli deve estendere le sue ispezioni come Capo, e Direttore delle scuole elementari minori, sono le seguenti:

a) l'iscrizione de' ragazzi atti alla scuola. Alla fine del mese di Ottobre di ciascun anno, il Parroco deve aver compilata una Nota esatta di tutti i fanciulli atti alla scuola dall'età di 6 ai 12 anni secondo la modula N. 7. Questa Nota viene consegnata al Maestro al principio di Novembre. Sarà

cura altresì del Parroco di fare in modo che i ragazzi descritti nella nota intervengano tutti alla scuola.

b) l' osservanza del regolamento interno della scuola, e degli orarj scolastici prescritti.

c) la condotta morale degli scolari. Ogni mese almeno egli si farà render conto esatto dal Maestro della condotta religiosa e morale degli scolari: verificherà se essi attendono allo studio, se fanno progressi, se sono disciplinati in iscuola. Risultandogli cattive informazioni egli passerà a correggere i fanciulli, avvertendone i parenti, prescrivendo loro de' castighi a seconda de' casi, ed anche se farà d' uopo, licenziandoli dalla scuola. In quest' ultimo caso però dovrà il Parroco giustificare la sua determinazione con rapporto all' Ispettore Distrettuale.

d) la maniera con cui è trattata la scolaresca. Invigilerà perchè dessa sia sempre trattata dal Maestro e dagli Assistenti con modi urbani; che questi non si permettano di percuotere i fanciulli; che anzi si servano sempre delle ammonizioni persuasive, e non mai di parole improprie e offensive. Ove gli avvenga di scoprire dei difetti nel Maestro, sarà sua cura di correggerlo; e quando le sue correzioni riescano infruttuose, di portare riclamo all' Ispettore Distrettuale, affinchè si provvegga *ex officio.*

e) il contegno pubblico del Maestro e degli Assistenti. Egli deve invigilare sulla condotta del Maestro e degli Assistenti, perchè questa sia sempre immune da qualunque macchia, che disdica alla loro qualità. Quando gli accada di scoprire in loro dei mancamenti, si farà egli sollecito di ammonirli secondo le circostanze, e colla minaccia di renderne consapevole l' Ispettore Distrettuale per la

loro rimozione in caso di recidiva. In questo caso però il Parroco porrà mente di non lasciarsi sedurre da troppa collera, come pure si asterrà dal rimproverarli alla presenza degli scolari, spogliandoli con ciò di quella dignità che indispensabilmente vuolsi congiunta all' uffizio loro. Del resto il Parroco deve sempre almeno in pubblico prender la parte del Maestro, e mantenergli per ogni modo la sua riputazione.

f) *l' esazione regolare degli appuntamenti competenti al Maestro, o a' suoi Assistenti.*

g) *l' uso, e la conservazione de' libri scolastici che si prestano gratuitamente.* Egli porrà attenzione perchè nella scuola dai Maestri, e dagli scolari non si faccia uso di altri libri, fuorchè di quelli prescritti per testo. Qualora venisse a sapere che taluno degli scolari, i quali ricevono gratuitamente i libri suddetti, non avessero cura di conservarli, egli si farà premura di avvisare i genitori, o parenti rispettivi di tale mancamento prevenendoli, che essi dovranno per l' avvenire provvedersi i libri a loro spese.

h) *lo stato del fabbricato scolastico.* È dovere del Parroco di assicurarsi che il locale della scuola sia salubre, ben ventilato, e decente; che sia ben fornito di mobili, e delle suppellettili necessarie; che sieno ben divisi i posti degli scolari, che una camera non contenga un numero troppo grande d' individui.

4. Come Maestro della Religione il Parroco è mallevadore che l' istruzione catechistica nella scuola venga compartita nel tempo e nei modi prescritti, o sia che la presti egli stesso, o che la faccia dare dal Coadjutore, od anche dal Maestro, se questi è Sacerdote. In generale non basta che s' insegni a memoria il Catechismo; è d' uopo che

l'istruttore faccia su di esso delle interrogazioni, e lo spieghi con chiarezza, ed in maniera intelligibile, ed applicando ogni insegnamento alla condotta giornaliera de' fanciulli.

5. Il Parroco dovrà vegliare acciocchè i fanciulli intervengano alle funzioni della Chiesa, vi assistano con divozione, si accostino ai SS. Sagramenti, almeno nelle solennità principali, cioè a Pasqua, Pentecosté, Natale, nel giorno dell' Assunzione, e della Natività della Beata Vergine, e di tutti i Santi, e ascoltino la santa Messa ogni giorno prima o dopo la scuola, quando le circostanze locali il permettano, ed ove ciò sia possibile senza grave incomodo, o disturbo dell'istruzione.

6. Il Parroco deve inoltre, come si è detto più sopra, servire d'esempio in moralità tanto al Maestro, quanto agli scolari. Tutte le qualità morali che deve avere il Maestro, egli le deve possedere in grado assai più eminente. Così verrà egli a procacciarsi stima e confidenza dal Maestro, dai parenti, e dai fanciulli; così verrà guadagnando efficacia e dignità ai proprj ammaestramenti, ed alle proprie esortazioni.

7. Degli oggetti d'insegnamento che sono prescritti, del metodo acconcio per insegnarli, e di tutti i regolamenti emanati intorno alle cose scolastiche deve il Parroco qual Capo immediato, ed Ispettore della Scuola averne contezza, e così fondatamente e con tale precisione da poter giudicare rettamente del Maestro, e degli Assistenti, e occorrendo, istruirli, correggerli, e guidarli. A questo fine egli si metterà spesso in discorso col Maestro, e cogli Assistenti, affine di dedurre dal dialogo la quantità precisa delle cognizioni ch' eglino posse-

dono, e se le ravviserà scarse, sarà obbligo suo d' istruirli.

8. Egli visiterà le scuole non solamente ne' giorni d' istruzione religiosa, ma ben anche in altri tempi, e lo farà di sovente, e all' improvviso. Assisterà spesso alle lezioni del Maestro, porrà mente al metodo che usa, e colla sua presenza farà animo agli scolari, onde sieno diligenti, attenti, e pieni di fervore per lo studio.

9. In generale egli deve usare ogni cura onde procurarsi le più esatte notizie su ciò che concerne la scuola, il Maestro, i di lui Assistenti, i fanciulli, ed il loro contegno, onde porsi in istato di reprimere il male nel suo nascere, e promuovere mai sempre con maggiore efficacia il bene.

10. È cura dei Parrochi di tenere un Registro esatto dei Catechisti, Maestri, Assistenti delle scuole elementari minori, secondo la modula N. 10, su cui sarà dallo stesso notata la rispettiva diligenza, abilità, moralità e condotta sia in uffizio che fuori. Questo Registro viene poi dallo stesso trasmesso all' Ispettore Distrettuale.

11. Altro elenco è pure compilato dal Parroco ogni anno, in concorso dei Deputati all' amministrazione comunale, o del Podestà, sullo stato del locale inserviente alle scuole elementari, non che dei mobili, ed utensili destinati ad uso della scuola medesima. Questo elenco è pure ogni anno trasmesso all' Ispettore Distrettuale secondo la modula N. 11.

12. Il Parroco contrassegna gli attestati scolastici (modula N. 9.), che si rilasciano agli alunni delle scuole elementari finito il corso annuale. Contrassegna pure lo stato de' progressi degli scolari desunto dal processo verbale degli esami; questo

stato è poi trasmesso alla fine dell' anno scolastico dal Parroco all' Ispettore Distrettuale colle sue osservazioni.

13. Agli esami semestrali, ed annuali, che si dovranno tenere in tutte le scuole elementari assiste *ex officio* il Parroco nella qualità di Direttore locale. Egli col mezzo del Maestro, e de' suoi Assistenti invita agli esami suddetti le persone più ragguardevoli del luogo, e particolarmente le Autorità Comunali, distribuisce i premj a quelli che si sono particolarmente distinti, e con un breve discorso chiude la funzione.

14. Allorchè si rende vacante un posto di Maestro, o Assistente in una scuola elementare minore, è cura del Parroco di rendere tosto avvertito l' Ispettore Distrettuale perchè ne faccia rapporto all' Ispettore Provinciale pel rimpiazzo; e se la nomina del Maestro è di juspatronato, farà tosto avvertito anche il patrono per la regolare proposizione del nuovo Maestro.

15. Alla fine dell' anno scolastico, e precisamente dopo gli esami finali, il Parroco fa un rapporto generale all' Ispettore Distrettuale su tuttociò che ha relazione alla scuola, unendovi tutti gli elenchi sopra detti, e proponendo tutti quei provvedimenti ch' egli reputerà necessarj per migliorare l' istruzione.

16. Di tutti gli affari dell' ufficio suo il Parroco tiene un Protocollo particolare d' amministrazione secondo la modula N. 12. e questo deve essere presentato all' Ispettore Distrettuale ogni volta ch' egli si porta in visita.

17. Tutte le carte, che giungono al Parroco sopra oggetti scolastici, egli le tiene in separato Archivio divise per ogni scuola, e pei singoli oggetti, che la riguardano, secondo la modula N. 13.

18. Siccome in generale, e particolarmente nelle campagne gli anni di scuola prescritti non bastano a compiere la vera educazione dei ragazzi in modo perfettamente conforme allo scopo delle istituzioni scolastiche; così in tutti quei luoghi, ove non vi hanno, se non iscuole elementari minori, ed ove sia possibile, il Parroco od uno de' suoi Coadjutori, nelle materie di Religione, ed il Maestro, negli altri oggetti, dovranno istruire nel dopo pranzo dei giorni festivi, quei giovani, che per la cresciuta età non sono più obbligati ad intervenire alla scuola, cioè i giovani dai 12 ai 15 anni compiuti, sopra di che verranno in seguito comunicate più precise Istruzioni di conformità a quanto è stabilito su questo proposito nelle altre Provincie della Monarchia.

VI.

ISTRUZIONI

PER GL' ISPETTORI DISTRETTUALI.

1. La sorveglianza su tutte le scuole elementari esistenti in un Distretto è affidata ad un individuo, il quale prende il titolo d'*Ispettore Distrettuale.* Vuolsi aver cura che un tale impiego venga affidato ad uno dei più degni Sacerdoti del Distretto.

2. È uffizio, ed obbligo dell'Ispettore Distrettuale l'invigilare nel proprio Distretto

Sopra de' Parrochi affinchè da' medesimi sieno adempiuti i loro doveri in ciò che risguarda l'educazione religiosa, e scolastica, e può promuovere la pubblica istruzione;

Sopra de' Maestri circa allo zelo, ed all'esatta esecuzione de' regolamenti scolastici, ed in riguardo anche alla loro condotta morale;

Sopra i genitori o parenti de' fanciulli, e sull'Autorità Comunale, per vedere se si praticano le debite diligenze, acciocchè i ragazzi intervengano alla Scuola;

Finalmente sullo stato del fabbricato e delle suppellettili della scuola.

3. L'Ispettore Distrettuale, in virtù dell'attribuzioni assegnategli, può direttamente correggere tutti que' vizj, e quelle mancanze, che nella istruzione, o nella disciplina della scuola si vedessero prove-

nienti dal Direttore, dal Maestro, o dagli scolari. Ma per tutti quegli altri disordini che derivassero dallo stato economico della scuola, o dal Comune, egli non ha altra autorità, che quella di avvertirne i Capi del Comune, e, non ottenendone provvedimento di farne rapporto alle Autorità superiori.

4. Le Autorità superiori degl' Ispettori Distrettuali sono l'Ispettore in Capo, ed il Regio Delegato. Il primo per tutto ciò che riguarda l'istruzione, e la disciplina delle scuole; il secondo per tutto ciò che concerne il mantenimento delle Scuole, de' Maestri, ed i fabbricati scolastici. A misura quindi, che gli affari si riferiscono all' uno, od all' altro oggetto, devono gl' Ispettori Distrettuali indirizzare i loro rapporti o all' Ispettore in Capo per la via dell' Ispettore Provinciale, o all' I. R. Delegazione, e ricercare dall' uno e dall' altra le corrispondenti istruzioni.

5. Il Maestro non può di sua propria autorità introdurre nella scuola un Maestro Assistente, ma dipende dalla decisione dell' Ispettore Distrettuale, dietro autorizzazione dell' Ispettore in Capo, il determinare s' esso convenga o no alla medesima; al qual oggetto il Maestro dovrà rivolgersi all' Ispettore Distrettuale con una petizione corredata di documenti, ed attendere in iscritto l' assenso, o il dissenso. Parimenti non è autorizzato il Maestro di licenziare il Maestro Assistente, ma darà notizia all' Ispettore Distrettuale, il quale non permetterà che sia licenziato entro il corso scolastico, nè senza il previo avviso di sei settimane; eccettuatine però i casi urgenti, nei quali sarà licenziato sul momento, datone subito avviso all' Ispettore in Capo.

6. Riconoscendo l' Ispettor Distrettuale o in via d' uffizio, o privatamente, che vi sono dei dissapo-

ri tra il Maestro, ed il Maestro Assistente, primieramente osserverà se il Parroco si sia interposto per combinarli in via amichevole, e se questo non fosse avvenuto ordinerà al querelante di rivolgersi al medesimo. Se poi il Parroco si fosse interposto senza effetto, allora l'Ispettore Distrettuale, sentito prima il parere del Parroco, pronunzierà il suo giudizio.

7. L'Ispettore Distrettuale avvisato dal Parroco, che il Maestro è ammalato, disporrà tosto perchè sia provveduto interinalmente all'istruzione col mezzo di un Maestro Assistente, il quale potrà anche levarsi, ove occorra, da uno dei luoghi più vicini, dove non sia riconosciuto necessario. Se poi il Maestro fosse morto, allora stabilirà tosto provvisoriamente un Maestro Assistente, al quale sarà affidato tutto l'ordine della scuola; e se la nomina del medesimo dipendesse dalla presentazione di un patrono privato, l'Ispettore Distrettuale gli farà conoscere la vacanza, acciocchè egli entro quattro settimane faccia la presentazione di un nuovo Maestro.

8. Se il posto vacante è di nomina regia, l'Ispettore Distrettuale pubblicherà l'invito al concorso, determinando il tempo di quattro settimane, spirato il quale, accompagnerà tutte le petizioni dei concorrenti all'Ispettore in Capo, col mezzo dell'Ispettore Provinciale, aggiungendovi il proprio parere.

9. Se il patrono privato non presentasse la nomina entro quattro settimane, l'Ispettore Distrettuale gli accorderà altri 14 giorni, dopo i quali agirà ex officio proponendo egli stesso un Maestro all'Ispettore in Capo come sopra.

10. Se il Maestro dopo la sua istituzione darà prove sufficienti di capacità, zelo, e buona condotta, l'Ispettore Distrettuale lo proporrà all'Ispettore

in Capo come degno del Decreto di conferma dell'I. R. Governo *.

11. L'Ispettore Distrettuale raccoglierà tutte le notizie necessarie per conoscere lo stato delle scuole del suo distretto, e nominatamente per sapere intorno a ciascheduna

a) se la scuola è frequentata diligentemente;

b) se il Maestro osserva esattamente l'orario scolastico;

c) se istruisce in tutti gli oggetti che sono prescritti;

d) se nell'insegnare egli negliga per avventura alcuna delle cose più importanti;

e) se tratti i ragazzi convenientemente sotto il rapporto della moralità;

f) se proceda rettamente nel premiare, e nel correggere;

g) se i cataloghi, e gli elenchi sieno in regola;

h) se in tutta la sua condotta egli si porti saviamente;

i) se il Parroco prenda interesse per le cose della scuola;

k) se dia istruzione ordinatamente nelle ore prescritte, e se si attenga al metodo prescritto;

l) se vegli al buon ordine, ed alla condotta dei fanciulli, anche fuori delle ore della scuola;

m) se promuova l'istruzione, e la moralità col saggio trattamento dei ragazzi, e coll'eccitare i loro parenti a mandarli a scuola;

n) se si comporti decentemente con i Maestri,

o) se vi ha qualche mancanza nella fabbrica, o nelle suppellettili della scuola.

12. Venendogli a notizia anche in via privata

* Si vegga il par. 5. dell' Istruz. VII.

qualche mancanza, cercherà di ripararvi di concerto col Parroco.

13. Se poi la mancanza gli sarà portata a notizia in via offiziale, dovrà procedere nel modo seguente:

a) Se l'accusa è contro il Maestro, l'Ispettore Distrettuale sentirà il Parroco sopra la verità del fatto, e se l'affare è di poca importanza, lo rimetterà allo stesso per le ulteriori provvidenze, riservandosi però di essere fatto consapevole di quello che sarà succeduto.

Che se l'accusa riguardasse cose di maggiore importanza, si recherà egli stesso sul luogo, e giusta le circostanze dell'accusa assumerà un esame secreto, o pubblico; e se non riesce possibile di rimediare al disordine per via di esortazioni amichevoli, userà di mezzi più efficaci, castigando anche, ove occorra, il Maestro, o quello che avrà torto, col deporlo provisoriamente dal servizio, dopo averne ottenuta l'autorizzazione dall'Ispettore in Capo, che in questo ultimo caso dovrà esserne previamente consultato.

Trattandosi di querele del Maestro per rispetto al pagamento de' suoi onorarj, l'Ispettore Distrettuale le porterà a notizia dal Cesareo Regio Delegato.

Se poi i disordini riguardano l'istruzione, o la moralità, ne darà notizia all'Ispettore in Capo col mezzo dell'Ispettore Provinciale.

Finalmente se le accuse vertessero sopra gravi trasgressioni di polizia, rimetterà l'affare all'Autorità politica locale, pregandola di dargli notizia del risultato, ch'egli accompagnerà quindi all'Ispettore Provinciale.

b) Se l'accusa è contro il Parroco, e verte sopra l'istruzione nella Religione, o sopra il mo-

do, con cui egli si porta verso gli scolari, o verso il Maestro, l'Ispettore Distrettuale lo inviterà a giustificarsi, e conosciuto, che l'accusa sia fondata, lo ammonirà amichevolmente, e se questo non giova lo correggerà con rimproveri, e con le minaccie; e non avendo buon effetto nè pur questa correzione, o trattandosi di cose di maggiore importanza, ne farà rapporto all' Ordinariato.

c) Se finalmente il disordine riguarda lo stato della fabbrica, o delle suppellettili di Scuola, l'Ispettore Distrettuale dovrà verificare la cosa, e darne quindi notizia all' Autorità Municipale, perchè sollecitamente provvegga, e mancando essa all'esecuzione, ne darà parte al Ces. Reg. Delegato.

14. Quantunque fin d'ora non possa venire costituito nell'impiego di Maestro chi per via di regolari esami non si sarà meritato l'attestato d'esserne capace; pure potrebbe darsi il caso che qualche Maestro fosse riuscito ad ottenere il suo posto senza esserne degno, e non possedesse quelle cognizioni, o quella pratica del Metodo scolastico, che richiedonsi per fare convenientemente la scuola.

15. Laonde se l'Ispettore Distrettuale s'avvede che in un Maestro v'abbia mancanza di cognizione delle materie d'insegnamento, o del metodo scolastico, egli lo sottoporrà all'esame, onde desumere a che grado monti questo difetto.

16. Se per un caso straordinario l'ignoranza del Maestro si trovasse veramente eccessiva, e si estendesse a più oggetti dell'insegnamento scolastico, l'Ispettore Distrettuale ne avviserà tosto l'Ispettore in Capo, perchè possa provvedere a sì grave disordine; ma se il difetto di cognizione non riguarda che un oggetto solo, l'Ispettore Distrettuale metterà tosto egli stesso il Maestro sulla buona via. Dapprima gli darà la necessaria lezione teoretica;

poi la dimostrazione pratica; poi farà che il Maestro da se stesso lo imiti; poi gli suggerirà come di grado in grado venir migliorando per via d'esercizio, mettendo in pratica ogni settimana una nuova regola della parte d'insegnamento o del Metodo scolastico, che da lui s'ignoravano.

17. Se il Maestro comprende bene le correzioni fattegli, e si fa premura di uniformarvisi, l'Ispettore Distrettuale gli dimostrerà la propria soddisfazione, e lo esorterà amichevolmente a persistere nel proprio miglioramento; ma se il medesimo fosse mancante di docilità o di diligenza, l'Ispettore lo tratterà con severità, gli ordinerà quanto occorre, ed incaricherà il Parroco d'invigilare s'egli mette o no in pratica con tutta esattezza le correzioni comandate.

18. Di tutti gli affari dell'ufficio suo l'Ispettore Distrettuale tiene un protocollo particolare di amministrazione, giusta la modula N. 12; il quale sarà sottoposto ogni tre mesi alla revision dell'Ispettore in Capo col mezzo dell'Ispettore Provinciale. Inoltre deve tenere un protocollo manuale da portar seco nelle sue visite. In esso verrà registrato in brevi parole, sotto la rubrica *Maestro*, qualsiasi oggetto, intorno a cui questi per avventura fosse stato corretto, ed istruito, affinchè nella visita si possa conoscere se egli abbia o no migliorato.

19. Una volta l'anno l'Ispettore Distrettuale deve visitare tutte le scuole elementari del suo Distretto. Se oltre all'essere Ispettore egli è anche Vicario Foraneo, concilierà insieme, per vieppiù agevolare l'esercizio de' due ufficj, la visita delle scuole, e quella delle Parrocchie.

20. Per mezzo di questa visita egli procurerà di conoscere in tutti i suoi rapporti interni ed esterni lo stato di ciascheduna scuola, per togliere

tutti gli ostacoli, che si oppongono all'incremento della medesima, promuoverne i vantaggi, e far sì che l'educazione sia rivolta mai sempre allo scopo principale della propria instituzione, il quale si è di mettere i giovani sul sentiero della vera morale cristiana.

21. Egli, come meglio sarà possibile, scompartirà di tal maniera le visite delle scuole, che una metà riesca visitata da lui verso la fine del corso jemale, e l'altra verso la fine del corso estivo. Così alternando egli annualmente le visite farà in modo, che le scuole visitate da lui in quest'anno nel corso jemale, sieno nell'anno venturo visitate nel corso estivo.

22. La visita sarà regolarmente annunciata per un tal giorno determinato, mediante preventiva lettera circolare, avendo cura però che non venga a cadere nelle ferie scolastiche.

23. Perchè si riesca a mantenere lo zelo nelle persone, perchè possano venir sempre riconosciuti sul luogo i bisogni, perchè vi si apportino sempre i migliori provvedimenti, dovranno in seguito ad un invito del Parroco, comparire alla visita oltre il Parroco stesso, il Podestà, almeno per mezzo d'uno de'suoi Assessori, ne'Comuni di prima classe, ed un Deputato dell'Amministrazione Comunale ne'Comuni di seconda classe.

24. Verrà compilato un processo verbale regolare della visita, e vi si noteranno per nome le persone addette alla scuola, che fossero assenti.

25. L'Ispettore Distrettuale deve rivolgere l'attenzione a'seguenti oggetti principali per venire in chiaro pienamente dello stato delle scuole:

1°. Al Catechista, al Maestro, ed agli Assistenti.

2°. Agli scolari.

3.° Ai genitori.

4.° Alla camera della scuola, ed al fabbricato scolastico.

5°. Al Parroco qual Direttore locale delle scuole.

6.° All'Autorità Municipale.

Primo. Al Catechista, per rispetto alla diligenza ed abilità di lui nella istruzione religiosa; non che per rispetto alla premura con cui sorveglia i fanciulli, e al contegno con cui li tratta.

Al Maestro ed ai suoi Assistenti, per rispetto alla loro condotta morale, al contegno loro co'superiori, e colle altre persone, all'abilità nella istruzione, ed al modo con che eglino trattano la scolaresca; poi per rispetto alla cura che mettono nella osservanza delle epoche scolastiche, e degli orarj prescritti, e nel coltivare sempre più il proprio spirito mediante la lettura e l'applicazione; non che per rispetto alla loro esattezza nel formare i cataloghi della diligenza, e dei progressi degli allievi, e nel compilare tutti gli atti d'ufficio prescritti.

Secondo. Agli scolari, per rispetto alla maggiore, o minore diligenza con cui frequentano la scuola, alla loro condotta morale tanto in iscuola che fuori, a'progressi loro nelle materie prescritte, alla coltura della persona, alla pulitezza ed alla decenza delle maniere.

Terzo. Ai genitori, per rilevare qual importanza essi pongano nella istruzione; come cooperino alla educazione de' loro figliuoli in generale, ed in particolare col far sì, che questi intervengano diligentemente alla scuola; quali impedimenti ragionevoli adducano essi per iscusa del non mandarli alla scuola, quali ne alleghino per pretesto; come si possano togliere di mezzo i primi, confu-

tare i secondi; quale sia il contegno loro verso del Maestro.

Quarto. Al fabbricato della scuola ; per riconoscere se la camera della scuola sia conformata regolarmente secondo i bisogni, e provveduta delle suppellettili scolastiche prescritte dal Regolamento.

Quinto. Al Parroco, quale Ispettore immediato della scuola : per verificare s'egli sia zelante in generale delle cose scolastiche, ed in particolare della scuola affidata alla sua ispezione ; s' egli anche fuori delle ore consacrate alla istruzione della Religione metta diligenza nel sorvegliare la scuola; s'egli usi modi urbani e decenti col Maestro e cogli Assistenti; s'egli cooperi a formarli esperti, quali li vogliono i regolamenti; s' egli usando di esortazioni co' genitori, e di maniere giudiziose co' fanciulli contribuisca a far sì che la scuola sia sempre più frequentata, e più vantaggiosa l'istruzione; s' egli s'industrii operosamente perchè i fanciulli intervengano nelle ore stabilite alla ripetizione, che si tiene la Domenica, e perchè sia introdotto l'uso d'ammaestrarli anche nei mestieri; s'egli trovi modo di togliere di mezzo con prudenza le difficoltà tutte, ed i disgusti che tratto tratto sogliono insorgere.

Sesto. All' Autorità Municipale : per vedere s'ella promuova con ogni possibile modo la frequenza della scuola, se mostri attività contro i genitori de' fanciulli che non intervengono alla scuola (allorchè ciò deriva da trascuratezza , da mala voglia, e non da impedimenti insormontabili), onde trarli a renderne conto, ed applicare loro la multa prescritta, e finalmente s' ella metta cura nel far sì, che il Maestro riscuota a suo tempo gli stipendj che gli competono.

26. Poichè il Visitatore si è fatto mostrare tutti gli atti summentovati, egli apre l'esame con delle preci, e con un breve discorso. Si principia dalla prima classe, e di tutte le materie d'insegnamento registrate nell'elenco il Visitatore trasceglierà qualche passo a piacer suo, e farà che dapprima cominci l'esame suo il Catechista, sia questi il Parroco stesso, o il Vice-Parroco, od anche il Maestro medesimo, se Prete.

27. Il Visitatore chiamerà gli scolari, perchè si levino a rispondere, e talvolta frammetterà egli stesso alcune interrogazioni, ov'egli bramasse accertarsi, che l'idea riesca pienamente sviluppata. Così del pari che col Catechista userà egli col Maestro, e cogli Assistenti nelle altre materie ec.

28. Nella seconda classe comincierà di bel nuovo l'esame dalla istruzione religiosa. Si leggerà, e intorno a quanto sarà stato letto si faranno delle interrogazioni. Si detterà, e vi si applicheranno le regole della Calligrafia, e dell'Ortografia. Si conteggierà, e si faranno delle interrogazioni intorno alle regole ed ai principj delle operazioni aritmetiche. Tutto l'esame in somma consisterà in un esercizio pratico di tuttociò che si è imparato, mediante il quale vengonsi incidentemente riconoscendo i precetti. L'Ispettore Distrettuale, o chiama egli stesso all'interrogatorio tutti indistintamente gli scolari, o frammette egli delle interrogazioni, e propone degli esempj a'chiamati.

29. Il Visitatore userà diligenza particolare verso degli scolari, che in questa classe sono i migliori, onde poter desumere esattamente se nell'imparare le massime religiose eglino se le facciano guida e norma alla vita; se sappiano leggere con intendimento; se sappiano applicare giudiziosamente le regole aritmetiche ai casi occorrenti; e se

sieno esperti nella Calligrafia, almeno in quanto ne potranno abbisognare pegli ordinarj affari della loro futura condizione.

30. Nel tempo dell'esame porrà mente il Visitatore al Catechista, al Maestro, ed agli Assistenti, e verrà spiando attentamente la capacità di ciascuno, la conoscenza delle materie, la destrezza nell'applicazione del metodo nell'insegnare, ed il contegno verso de' fanciulli. Egli osserverà se la istruzione sia da loro estesa a tutte le materie prescritte, e su tutti gli scolari, ed a qual grado di abilità sieno stati condotti i più di essi. Egli osserverà altresì il contegno de' fanciulli, e noterà fino a qual segno sieno essi accostumati alla tranquillità, al silenzio, all'attenzione, alla decenza, e fino a che punto sia stata sviluppata in essi la morale, e la suscettibilità di buoni sentimenti.

31. Finito l'esame, egli leggerà ad alta voce i nomi degli scolari (maschi, o femmine) che in ciascuna delle classi avranno dato a vedere maggiore applicazione, e moralità, ne loderà la diligenza, la buona condotta, e l'abilità mostrata; e gli esorterà a continuare nella buona vita, incitando anche il rimanente degli scolari ad imitarli.

32. Alla lettura de' nomi degli scolari più diligenti l'Ispettore Distrettuale, se lo crederà opportuno, aggiungerà la lettura de' nomi di coloro, che per negligenza nell' intervenire alla scuola, per cattiva condotta ec. avranno meritato d'essere pubblicamente svergognati.

33. Alla visita si porrà fine con una esortazione agli scolari, invitandoli a frequentare la scuola, a perseverare nello studio, nella saviezza, nella obbedienza a' superiori; poi recitate alcune preci, la scolaresca verrà congedata.

34. In que' luoghi dove la scuola è frequen-

tata diligentemente, dove lo studio e la morale fioriscono, se ne tributeranno le dovute lodi ai fanciulli, al Maestro, al Parroco, ed ai genitori. E dove accade il contrario, chi ne ha colpa verrà eccitato severamente, e con minaccie all'adempimento de' proprj doveri.

35. Se la poca prosperità della scuola deriva da negligenza nel frequentarla, l'Ispettore Distrettuale se ne lagnerà col Comune, esortandolo fortemente, e per quanto v'ha di più sacro a non defraudare di tanta beneficenza i fanciulli, e a non rendersi con ciò reo in faccia a Dio, ed in faccia al Governo. Ed inviterà il Parroco, e l'Autorità Comunale a cooperare vigorosamente all'incremento della scuola, quegli colle esortazioni, questa col notificare i negligenti, perchè sieno puniti. Se il difetto deriverà dalla inattitudine, o dalla infingardia del Maestro, l'Ispettore adoprerà a correggerlo i provvedimenti indicati nelle istruzioni pei Maestri. Che se la mancanza provenisse dalla poca diligenza del Parroco nell'istruzione religiosa, o nell'ispezione immediata, che gli è affidata sulla scuola, l'Ispettore ricorderà a lui con efficaci parole l'importanza de' suoi doveri e i danni che gliene verranno trascurandoli.

36. Finito l'esame, il Visitatore farà che il Maestro si ritiri, e quindi chiederà al Parroco, ed all'Autorità Comunale s'eglino sieno contenti del Maestro.

37. Dopo di che egli farà che il Maestro rientri, gli esporrà le lagnanze, che per avventura fossero state portate contro lui, ne udirà le discolpe, e lo proteggerà in caso che gli si usasse ingiustizia, o lo ricondurrà sul buon sentiero in caso che si fosse traviato.

38. Egli si farà mostrare dal Maestro i difetti

che trovansi nella casa, nella camera e nelle suppellettili della scuola, e proporrà le riparazioni necessarie, o per mezzo d'insinuazioni amichevoli all'Autorità Comunale, o per mezzo di Rapporto alla Delegazione, quando il primo mezzo riuscisse infruttuoso.

39. Finalmente egli comporrà tutte le differenze che per avventura vi fossero tra il Maestro, il Parroco, e l'Autorità Comunale, e di tutto quanto sarà stato conchiuso ed ordinato, egli farà annotazione per maggiore sicurezza nel Protocollo di visita, che sarà da lui letto agli astanti, in quel tanto che concerne ciascuna delle parti; quindi lo sottoscriverà egli, e lo farà sottoscrivere anche da loro.

40. Poichè saranno state congedate tutte le altre persone intervenute alla visita, l'Ispettore Distrettuale conferirà di bel nuovo in particolare col Maestro in presenza del Parroco; lo correggerà de' suoi falli, se farà d'uopo; lo esaminerà, lo istruirà, prenderà ad incoraggiarlo, e gl'ingiungerà severamente di attenersi ai metodi prescritti dai Regolamenti, secondo che esigerà il caso. Siffatte ammonizioni serviranno di norma al Parroco per sapere a chi, ed in qual modo egli debba rivolgere in futuro la sua principale attenzione. Al Parroco poi se occorre verranno fatte le opportune ammonizioni a quattr'occhi, quando pure la natura di esse non inducesse la necessità della presenza d'una terza persona.

41. In generale devono gl'Ispettori Distrettuali regolare di tal maniera il contegno loro nelle visite, ch'eglino abbiano di mira sempre l'incremento dell'Istruzione. Essi hanno a comportarsi sempre con somma saviezza e moderazione, con rispetto, ed urbanità verso le Autorità Comunali,

e con maniere cortesi ed amichevoli verso il Parroco, ed il Maestro. Nè mai trascorreranno in parole od in modi, che dimostrino un zelo imprudente ed intempestivo.

42. Procedendo di tal maniera nella sua visita l'Ispettore Distrettuale impiegherà un giorno per ogni scuola nel corso jemale; nel corso estivo per lo contrario potrà egli in un giorno visitare due scuole, se sono vicine l'una all'altra, e se particolari circostanze non glielo impediscono. Nella prima visita però, dovendo egli osservare minutissimamente tutti i punti della presente istruzione, e dar ordine a tante cose diverse, non potrà a meno di consumare l'intera giornata per una sola scuola; giacchè dopo finito l'esame, che d'ordinario richiede ben tre ore (una per la I., e due per la II. classe), egli sarà costretto ad occuparsi anche tutto il dopo pranzo per provvedere al resto.

43. Affinchè le cose scolastiche conformemente alle Sovrane intenzioni vengano per tal modo sempre più accostandosi alla loro perfezione, tutta l'autorità dell'Ispettor Distrettuale deve essere rivolta ad adempire colla più scrupolosa esattezza, col massimo zelo, e col massimo disinteresse i doveri tutti che vanno uniti alla carica importante che gli è affidata.

44. E perchè lo zelo dell'Ispettore Distrettuale riesca efficace all'intento, fa d'uopo ch'egli non solamente sia istruito profondissimamente di tutti gli ordini emanati intorno alle cose scolastiche, di tutte le materie d'insegnamento, e del metodo relativo; ma ch'egli altresì si sforzi con operosa sollecitudine a farsi sempre più pratico, e destro nelle instituzioni catechistiche, per poter all'occorrenza partecipare le proprie cognizioni ed esperienze agl'I-

spettori a lui subordinati, ai Maestri ed agli Assistenti in modo chiaro, persuasivo, e proporzionato alla intelligenza loro. S' egli nella qualità di Parroco è anche Direttore immediato di qualche scuola, dovrà avere già introdotto nella medesima qualsivoglia miglioramento ch' egli proporrà come necessario, o desiderabile nelle altre scuole sottoposte alla sua ispezione; nè deve perdonare a cura alcuna per riuscire a mettere la propria scuola in istato tale che meriti per ogni rispetto d' essere citata come modello a tutte le altre.

45. Ad onta di tutta la confidenza, che viene riposta nello zelo dell' Ispettore Distrettuale, si desidera nondimeno che qualche Ispettore Distrettuale del vicinato, o qualche Parroco imparziale, e noto per molta cognizione, ed esperienza nella Metodica, faccia a lui pure la visita, rilevando lo stato della scuola, e compilando, a norma de' suespressi regolamenti, il Protocollo di visita, affinchè l' *Ispettore in Capo* possa poi con maggiore precisione, e certezza essere informato dell' attività, e dello zelo conveniente che egli adopera nella sua scuola, e farne con pienezza di persuasione gli elogi al Governo.

46. Alla fine dell' anno scolastico l' Ispettore Distrettuale fa un rapporto generale all' Ispettore in Capo su tutto ciò che si riferisce alle scuole del suo Distretto, trasmettendolo col mezzo dell' Ispettore Provinciale, ed invocando tutte quelle provvidenze, ch' egli riputasse necessarie per la migliore sistemazione delle scuole medesime. Questo rapporto, compilato giusta la modula N. 14, è formato dalle notizie, ch' egli viene ad avere tanto dagl' Ispettori Comunali, quanto dalle Autorità locali, e da ciò ch' egli stesso ha potuto osservare nelle visite.

47. Ne' casi speciali in cui l'Ispettore Distrettuale vedesse di non essere autorizzato a decidere, e che altronde l'indugio tornerebbe a danno dell'istruzione pubblica, non istarà ad aspettare il tempo del rapporto generale, ma farà per ciascun caso de' rapporti particolari.

48. L'Ispettore Distrettuale tiene tutte le Carte relative alle scuole elementari in un separato Archivio, divise per ogni scuola, e per Comuni in ordine alfabetico secondo la modula N. 13.

VII.

ISTRUZIONI

PER GL' ISPETTORI PROVINCIALI

1. In ogni Provincia, a termini del Regolamento, vi ha un Ispettore Provinciale, il quale ha la sorveglianza su tutte le scuole elementari, tanto minori che maggiori, esistenti nella Provincia.

2. Egli è scelto tra i Membri della Congregazione Provinciale.

3. Questa persona, intermedia fra l'Ispettore in Capo e gl' Ispettori Distrettuali, ha l'obbligo di ricevere tutti i rapporti indirizzati da questi all'Ispettore in Capo, e di trasmetterli col suo visto, e colle sue osservazioni, se gliene occorrono; come pure di far pervenire agl' Ispettori Distrettuali tutti quegli ordini, e quelle istruzioni, che ad essi saranno per di lui mezzo indirizzati dall' Ispettore in Capo. Egli ha l'obbligo altresì d'invigilare, perchè gli ordini sieno esattamente adempiuti, e in caso di disordini di riferire all' Ispettore in Capo.

4. Sottopone agli esami le Candidate all'ufficio di Maestre.

5. A simili esami sono pure sottoposti dall' Ispettore Provinciale quegl' individui, che vogliono esercitare la professione di Maestri privati.

6. Alla fine dell'anno scolastico l'Ispettore Provinciale accompagnerà con un rapporto generale all' Ispettore in Capo gli stati trasmessigli dagl' I-

spettori Distrettuali, invocando quelle provvidenze che egli riputasse necessarie per la migliore sistemazione delle scuole medesime, avvertendo però che per gli oggetti dipendenti dalle attribuzioni della I. R. Delegazione Provinciale prenderà egli stesso colla medesima i necessarj concerti.

7. Informato l' Ispettore Provinciale che in una scuola elementare maggiore è rimasto vacante il posto di Catechista, Maestro, o Assistente, ne fa pubblicare un avviso, inserendolo nella Gazzetta della Provincia se esiste, e ne fa rapporto all' Ispettore in Capo, perchè un simile avviso sia pure, col di lui mezzo, inserito nella Gazzetta del Capo-Luogo di Governo.

8. Di tutti gli affari dell' ufficio suo l' Ispettore Provinciale tiene un Protocollo particolare d' amministrazione, secondo la modula N. 12, come pure tiene tutte le Carte in separato Archivio divise per ogni distretto in ordine alfabetico secondo la modula N. 13.

VIII.

ISTRUZIONI

PER L' ISPETTORE IN CAPO.

1. L' Ispettore in Capo tiene un apposito ufficio, ed ha la corrispondenza cogl' Ispettori Provinciali, e col mezzo di essi con tutti gl' Ispettori Distrettuali. Egli riceve tutti gli ordini, le istruzioni, ed i regolamenti che fossero dal Governo emanati, e li fa eseguire. Riceve pure, per la via degl' Ispettori Provinciali, tutte le relazioni che sono a lui dirette dagl' Ispettori Distrettuali.

2. Egli nomina i Maestri delle scuole elementari minori proposti dai Comuni, e rilascia in seguito dell' autorizzazione del Governo, il Decreto di nomina anche ai Catechisti e Maestri delle Scuole elementari maggiori.

3. L' Ispettore in Capo ha diritto di farsi render ragione, ogni qualvolta gli è necessario, dell' esecuzione di tutte le discipline scolastiche, dell' osservanza dei metodi, dell' adempimento dei doveri spettanti agl' Ispettori a lui soggetti, della condotta degli scolari, dei loro progressi ec.

4. Qualora siano a lui portati dei riclami contro la condotta politica, e morale di alcuno dei Maestri, od Assistenti, è suo dovere di farli correggere minacciandoli anche della perdita dell' impiego in caso di recidiva. Se i riclami si riferiscono alla incapacità d' insegnare, e che questa sia bastan-

temente provata, e sia tale da portar pregiudizio all' istruzione della gioventù, ed al loro avanzamento, l' Ispettore in Capo, se si tratta di un Maestro non confermato, ordinerà di rimoverlo; se riguarda un Maestro confermato con autorizzazione governativa, farà rapporto al Governo per ottenerne la destituzione. In ogni caso è da avvertirsi che un Maestro confermato non può perdere il suo impiego per falli lievi, o per accuse di poco momento. Che se viene dimesso un Maestro di nomina juspatronale, sarà tosto avvertito il patrono di una tale dimessione, e dei motivi che l' hanno consigliata, e sarà invitato a proporne il rimpiazzo.

5. L' Ispettore in Capo approva gli orarj delle scuole, che sono proposti dagli Ispettori Distrettuali.

6. Alla fine dell' anno scolastico, e tosto che avrà avuto dai singoli Ispettori Provinciali tutti i rapporti generali riguardanti le scuole delle diverse provincie, l' Ispettore in Capo si occuperà immediatamente del loro esame, porrà attenzione a tutti i provvedimenti che fossero richiesti, a tutte le osservazioni che venissero a lui fatte; indi compilerà un lavoro complessivo di tutte le scuole elementari da lui dipendenti, e lo accompagnerà al Governo con un rapporto generale.

7. In questa occasione saranno fatti conoscere al Governo i portamenti dei Maestri, e degl' Ispettori, sia in bene che in male, quando questi sieno di tale natura da meritare la superiore attenzione, e si proporranno inoltre tutti que' provvedimenti, che si reputeranno necessarj pel migliore andamento delle scuole.

8. Ogni anno l' Ispettore in Capo si recherà nei seminarj delle diverse diocesi, oppure in quei luoghi ne' quali il Governo troverà più convenien-

te di radunare i Chierici studenti Teologia, ed assisterà agli esami di Catechistica, e Metodica, ai quali i medesimi dovranno essere sottoposti nell'ultimo anno del loro corso teologico prima di essere promossi al Sacerdozio. Il giorno degli esami, ai quali l'Ispettore in Capo dovrà intervenire, sarà determinato di concerto coi respettivi Ordinarj.

9. In questa circostanza l'Ispettore in Capo farà la visita delle scuole elementari maggiori, e anche di quelle fra le minori che si trovassero nei luoghi del suo passaggio, o nelle vicinanze.

10. Restituitosi alla sua residenza informerà tosto il Governo di ciò che avrà notato di più osservabile, ed invocherà le superiori determinazioni su quegli oggetti, i cui provvedimenti spettano al Governo.

11. Di tutti gli affari dell'Ufficio suo l'*Ispettore* in Capo tiene un Protocollo particolare d'amministrazione secondo la modula N. 12. come pure tutte le Carte in separato Archivio, divise per ogni Provincia, in ordine alfabetico secondo la modula N. 13.

IX.

ISTRUZIONI

PER LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE.

1. L'ispezione immediata, e la cura dello stato economico e dei bisogni di ciascuna scuola elementare minore, appartengono all' Amministrazione Comunale; come pure alla medesima spetta l'ispezione sullo stato dei fabbricati, e degli arredi necessarj per le scuole elementari maggiori.

2. Nelle ferie autunnali d'ogni anno, ed anche in altri tempi, quando il bisogno lo richiegga, dovranno l'Agente Comunale (di concerto col Maestro, e col Parroco, se si tratta di scuole in campagna), ed il Podestà, ovvero un Assessore Municipale, (ove si tratti di scuole in città, di concerto col Direttore o col Parroco) visitare la scuola, ed osservare le suppellettili, e tutti gli altri oggetti a carico comunale se siano in buon essere, oppure bisognosi di riparazioni. Essi daranno in questo caso gli ordini immediati perchè siano fatte le debite restaurazioni; come pure faranno che le scuole sieno fornite di tutti quegli altri oggetti, di cui fossero mancanti, le faranno provvedere dei necessarj combustibili, e tutte le operazioni dovranno essere ultimate pel 15 Ottobre, epoca in cui ha principio il corso scolastico.

3. Poichè i fabbricati delle scuole debbono essere a carico dei rispettivi Comuni, le Autorità

Comunali debbono aver cura che questi fabbricati sieno adattati allo scopo della loro istituzione, come è stabilito nelle discipline scolastiche.

4. Non basta poi che le Autorità Comunali dispongano de' buoni fabbricati per le scuole, e gli allestiscano di convenienti suppellettili; è mestieri altresì, che queste sieno attente perchè le scuole medesime sieno veramente utili al Comune, e che tutti i fanciulli aventi l'età prescritta ne approfittino. Dovranno quindi le Autorità Comunali promuovere con ogni possibile modo la frequenza delle scuole, eccitando le famiglie a prevalersi pei loro figli del benefizio di questa gratuita istruzione.

5. Allorchè sarà loro presentata la lista di quei fanciulli, che non sono intervenuti alla scuola, porranno cura di verificare se ciò deriva da qualche legittimo impedimento, oppure da trascuratezza; e in questo caso saranno sollecite di applicare ai parenti la multa prescritta, la quale sarà di una mezza lira in moneta di tariffa per ogni mese, in cui i genitori contro il dovere avranno tralasciato di mandare i loro figli alla scuola.

6. Questo denaro sarà riscosso dall' Esattore Comunale, e servirà specialmente a provvedere i libri scolastici ai fanciulli miserabili del Comune.

7. Tutte le entrate del Comune addette alla pubblica istruzione, e di qualunque siasi provenienza, saranno riscosse dal Comune medesimo, e saranno tenute separate dalle altre partite di spesa comunale.

8. Il prodotto di queste entrate servirà per tutte le spese d'istruzione che sono a carico del Comune.

9. Alla fine dell' anno scolastico, e contemporaneamente al rapporto che fa il Direttore locale all'Ispettore distrettuale, l'Autorità Municipale inol-

trerà al Commissario distrettuale un prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione del rispettivo Comune compilato secondo la modula N.17.

10. In ogni sua occorrenza l'Autorità Comunale si rivolgerà all'Imp. Reg. Commissariato distrettuale.

11. L'Imp. Reg. Commissario distrettuale sorveglia le operazioni delle Amministrazioni comunali, e nelle città Capo luoghi di Provincia, i Regi Delegati sorvegliano quelle delle Congregazioni Municipali; quindi devono essi assicurarsi che i fabbricati delle scuole sieno conformi alle superiori prescrizioni, e non manchino delle suppellettili necessarie.

12. Allorchè avvenga al Commissario distrettuale di scoprire qualche mancanza, farà tosto avvertita l'Autorità Comunale perchè vi provvegga immediatamente, e in caso di trascuranza per parte di questa, porterà riclamo alla Imp. Reg. Delegazione pei suoi provvedimenti.

13. Il Commissario distrettuale terrà registro separato di tutte le rendite speciali addette alla pubblica istruzione, ed invigilerà che queste non sieno applicate a spese diverse, ma unicamente a quelle, cui sono destinate, e che, secondo le superiori disposizioni, sono a carico dei Comuni.

14. Se scopre delle mancanze in alcuno dei Maestri, specialmente in ciò che risguarda la condotta morale, prende i debiti concerti coll'Ispettore Distrettuale, onde provvedere a norma delle istruzioni; e se le mancanze sono di tal natura che debbano interessare l'autorità politica, a questa si rivolge per quei provvedimenti che possono essere del caso.

15. Alla fine dell'anno scolastico egli inoltra all'Imp. Reg. Delegazione Provinciale il prospetto

sommario delle spese per l'istruzione comunale di tutto il Distretto, secondo le notizie, che gli pervengono dalle Autorità Municipali, accompagnandolo colle proprie osservazioni.

16. La sorveglianza che l'Imp. Reg. Commissario distrettuale ha sull'economia delle scuole elementari del suo Distretto, è comune alla Regia Delegazione su tutte le scuole elementari della Provincia. Essa quindi è in corrispondenza cogli Ispettori Provinciale e Distrettuali, coi Regj Commissarj, ed occorrendo, coll'Ispettore in Capo, e riferisce al Governo tuttociò, i di cui provvedimenti spettano all'Autorità Superiore.

17. Essa spedisce i ruoli alla Cassa Provinciale pel pagamento degli stipendj de' Maestri ed altri salariati dipendenti da queste scuole; e la Cassa dispone che i salarj suddetti sieno pagati nei singoli distretti col mezzo degli Esattori Comunali. Questo pagamento dovrà necessariamente essere effettuato non più tardi dell'ultimo del mese.

18. L'I. R. Delegazione alla fine dell'anno presenta al Governo un rapporto generale su tutto ciò che risguarda le scuole elementari in genere, secondo le notizie che le pervengono dai Commissarj distrettuali, e dagli Ispettori Provinciale, e Distrettuali.

X.

DISCIPLINE SCOLASTICHE.

METODO D' INSEGNAMENTO - ORARIO DELLE SCUOLE - ESAMI.

---

1. Le scuole elementari sì minori, che maggiori si dividono in classi secondo l' età degli scolari, il loro numero, e i loro progressi.

2. Le scuole minori non hanno meno di due classi. Nella prima s' insegnano le massime fondamentali della Religione Cattolica, il leggere, lo scrivere, e l' Aritmetica minore a memoria; nella seconda si continuano i principj di Religione, e s' insegnano l' Aritmetica anche in iscritto, il confronto dei pesi, delle misure, e delle monete in corso, le regole della decenza, e dell' urbanità, e i primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee.

3. Le scuole maggiori sono di tre, o di quattro classi, come viene indicato nel Regolamento. Nella prima, e seconda s' insegnano le materie delle scuole elementari minori nell' ordine surriferito; nella terza oltre la continuazione dell' Aritmetica

s' insegnano i principj della Religione più estesamente con un Compendio della Storia Sacra, e colla spiegazione del Vangelo, la Calligrafia, l' Ortografia, i principj della Grammatica Italiana, i precetti per istendere in iscritto piccoli componimenti, il leggere, e lo scrivere latino sotto la dettatura.

4. Da una scuola elementare minore si passa alla terza classe della scuola maggiore, e da questa è libero a chi vuole dedicarsi agli studj ginnasiali di passare in un Ginnasio, ovvero, qualora fosse troppo giovane, procedere intanto nella quarta classe, la quale come è detto all' articolo 22 del Regolamento, si divide in due corsi.

5. Chi non intendesse di dedicarsi agli studj ginnasiali, può se vuole dalla terza classe passare alla quarta, e compiuta la medesima darsi ad un mestiere, o entrare nella scuola Tecnica.

6. L' insegnamento dev' essere proporzionato alla forza dell' intelletto dei fanciulli, ed ai bisogni della loro condizione respettiva.

7. I metodi poi dell' insegnamento devono ordinarsi in modo che sviluppino la riflessione, ed esercitino la memoria.

8. Ogni tema d' istruzione è diretto ad ispirare l' amore della virtù con esempj frequenti di egregi fatti.

9. I Maestri devono avere speciale attenzione d' insinuare agli scolari la gratitudine verso i parenti, e l' amore verso l' arte, alla quale essi sono disposti d' applicarsi, e che d' ordinario è quella del loro genitore.

10. Debbono altresì insinuare nel cuore dei loro scolari l' amore pel Sovrano, e per la patria, l' ubbidienza alle leggi, il rispetto ai Magistrati;

e la riconoscenza soprattutto, che devono a chi loro procura una gratuita istruzione, e cerca di nobilitare l' animo loro. Nella scuola oltre gli studj proprj della medesima debbono avvezzarsi i fanciulli ad esercitare le virtù sociali, e ad apprendere la costumatezza, la decenza, ed il contegno, che conviene a persone ben educate.

11. I Maestri si atterranno strettamente ai libri di testo che verranno adottati.

12. Nel determinare il tempo delle ferie per le scuole minori nelle campagne fa d' uopo aver riguardo alle occupazioni degli abitanti, ed alla facilità, o difficoltà che ne deriva di mandare i fanciulli alla scuola. L' Ispettore Distrettuale di concerto coll' Amministrazione Comunale propone all' Ispettore in Capo, e questi al Governo, quando debbano esservi le ferie nel Distretto, e dalla determinazione Governativa dipendono il principio e la fine dell' anno scolastico.

13. Il tempo della durata di ogni scuola per ciascun giorno sarà determinato dall' Ispettore in Capo; sopra proposizione dei respettivi Ispettori Distrettuali, come pure verrà dal medesimo stabilita la distribuzione delle ore di scuola, e delle materie da insegnarsi in ciascun' ora, avuto sempre riguardo alle stagioni ed alle circostanze locali.

14. È prescritto sotto responsabilità dei Maestri che le scuole comincino, e finiscano costantemente dal recitare ad alta voce le orazioni che sono di pratica nelle scuole.

15. Non potrà uno scolaro passare da una classe all' altra, o da una scuola inferiore ad una superiore senza aver dato prove di essere stato abbastanza istruito in tutte le materie, che gli sono

state insegnate, e specialmente negli oggetti più importanti della Istruzione Religiosa, e senza avere adempito alle prescrizioni dell' articolo 66 del Regolamento.

16. Se uno de' Maestri della Scuola superiore si accorge, che qualche scolaro di uno stabilimento inferiore non è affatto istruito nelle materie prescritte, e non è esercitato a quel grado, che si richiede, è in obbligo nei modi riservati di renderne avvertito il suo Superiore immediato, il quale dovrà informarsi scrupolosamente della giustizia dell' accusa, farne occorrendo rapporto all' Autorità superiore, secondo i casi, pei necessarj provvedimenti.

17. Affinchè tanto le Autorità, alle quali è affidata l'ispezione sull'ammaestramento e sulla istituzione della Gioventù, quanto gli abitanti di ciascun Comune, e particolarmente i padri di famiglia vengano sempre più convincendosi della utilità delle cose che s'insegnano, della esattezza del metodo d'insegnamento, de' progressi degli scolari, e dell'assiduità del Maestro, ed affinchè Maestri, e scolari sieno sempre più eccitati alla diligenza, ed animati dal suffragio delle persone di sano e retto intendimento, e sopra tutto da quello de' loro Superiori, si dovranno tenere in tutte le scuole elementari dei pubblici esami semestrali.

18. Questi esami sono ordinati nelle scuole minori dal Parroco Direttore locale, e nelle maggiori dal Direttore, con autorizzazione però dell' Ispettore Distrettuale, secondo la qualità delle scuole.

19. La scolaresca in questo giorno, per lei solenne, comparisce in abito festivo.

20. Agli esami assistono necessariamente oltre

i Maestri, il Direttore, le Autorità Comunali, o un loro Delegato, e queste sopra invito, che verrà loro fatto dal Capo immediato della scuola. Possono volendo assistervi gli Ispettori Distrettuali, il Provinciale, ed anche l'Ispettore in Capo. Saranno inoltre invitate agli esami le persone più ragguardevoli del luogo.

21. Le materie, intorno alle quali si hanno a tenere gli esami, e la loro durata, sono determinate dalla persona, che vi occupa la presidenza. Per l'ordinario i Maestri fanno essi da esaminatori, ma è data nondimeno la facoltà ai più distinti degl'invitati di proporre agli scolari delle domande intorno agli studj loro. Gli esami vengono chiusi colla lettura de' nomi degli scolari che si sono distinti dagli altri per diligenza, per progressi, e per costumatezza.

22. Gli esami, che si fanno in fine dell'anno scolastico, servono altresì a determinare quali degli scolari abbiano a passare ad una classe maggiore nella medesima scuola, oppure progredire da una scuola minore ad una maggiore, o da una maggiore ad un Ginnasio, come si è detto qui sopra. Questi ultimi ottengono un attestato da rilasciarsi secondo la modula N. 9. Questi attestati sono rilasciati dai Catechisti, e dai Maestri, e contrassegnati dal visto del Parroco per le scuole elementari minori, e da quello del Direttore per le scuole maggiori.

23. Della verità ed esattezza degli attestati, che si rilasciano nelle scuole Elementari, sono mallevadori i Maestri, ed i Catechisti innanzi ai loro immediati Superiori, questi innanzi all'Ispettore in Capo, e l'Ispettore in Capo in faccia al Governo, ciascuno per la parte, che vi ha contribuito.

24. I premj che devonsi particolarmente distribuire negli esami finali, non si hanno a concedere che agli scolari più degni, e riconosciuti meritevoli di passare ad una classe, o ad una scuola superiore. Questi premj devòno essenzialmente consistere in libri istruttivi, e che servono per lo studio nella classe, o scuola alla quale progredisce il premiato.

25. Que' fanciulli che non hanno frequentate le scuole elementari minori, e vogliono entrare in una scuola maggiore, devono necessariamente subire gli esami avanti i Maestri delle scuole minori su tutte le materie prescritte dal Regolamento, e quelli che non hanno frequentate le scuole pubbliche, sì minori che maggiori, e intendono di entrare in un Ginnasio, devono avanti i Maestri delle scuole maggiori soggiacere agli esami su tutte le materie prescritte dal Regolamento suddetto per le scuole maggiori.

26. Il tempo per questi esami è quello degli esami semestrali. A quest' effetto, prima del tempo dei suddetti esami semestrali, rivolgeranno i fanciulli summentovati la loro domanda all' Ispettore Distrettuale, o Provinciale indicando in iscritto il loro nome, cognome, il luogo della nascita, l' età, la condizione de' genitori, o se orfani quella del tutore, o del parente più prossimo, la loro abitazione, il nome e la qualità del loro Maestro privato, e la scuola in cui intendono di entrare, ed aspetteranno che sia loro indicato il giorno, in cui dovranno comparire all' esame.

27. Quelli che avranno sostenuto con lode gli esami, e saranno quindi riconosciuti meritevoli di entrare nella scuola, per la quale concorrono, otterranno un attestato sottoscritto dai Catechisti, e

Maestri, e contrassegnato dal visto del Parroco, o del Direttore.

28. La prima volta almeno tutti gli scolari sono presentati alla scuola dai loro parenti.

29. Ogni scolaro ha i suoi libri, e scartafacci segnati col proprio nome, e chiusi in un sacco, o legati da cintura.

30. L'obbedienza agli ordini, ed alle leggi scolastiche, l'intervento esatto alla scuola nei giorni, e nelle ore stabilite, l'applicazione allo studio, la subordinazione, ed il rispetto ai Maestri, e a tutti gli altri superiori, la saviezza in iscuola e fuori, sono i doveri di tutti gli scolari. Tutto ciò che si riferisce alla loro polizia individuale risulta dalle istruzioni pei Maestri.

31. Per assicurarsi dell'intervento di tutti i fanciulli alla scuola, il Maestro tiene il Registro di diligenza, come si è detto nelle istruzioni pei Maestri. Ogni sei mesi il Parroco per le scuole minori, ed il Direttore per le scuole maggiori trasmettono una lista fedele dei non intervenuti alla scuola alla Deputazione, all' amministrazione Comunale, o alla Congregazione Municipale, affinchè sia applicato il castigo legale ai genitori dei non intervenuti.

32. Questo castigo sarà di una mezza lira in moneta di tariffa per ogni mese, in cui i genitori contro il dovere avranno tralasciato di mandare i loro figli alle scuole, e le somme saranno riscosse dalla Cassa Comunale al pari che tutte le altre imposte del Comune, e serviranno particolarmente per provvedere i libri scolastici ai figli dei genitori miserabili.

33. Per uso delle scuole sono da preferirsi ad alcune camere tolte in affitto in case private i fab-

bricati speciali per le scuole, ove la disciplina è meglio mantenuta tra la scolaresca.

34. Dove le scuole sono divise in più classi, come accade specialmente delle scuole maggiori, e sottoposte alla medesima ispezione, bisogna porre ogni cura nel riunire queste classi in una casa sola per tal maniera, che non vi abbia ad essere comunicazione alcuna fra le scuole e le altre persone, che per avventura alloggiassero nella medesima casa.

35. Il numero delle camere necessarie per le scuole, è nelle scuole maggiori corrispondente al numero delle classi, di cui esse si compongono. Vuolsi però da questa regola eccettuare il caso, che per troppa affluenza di scolari in una di tali classi, questa dovesse necessariamente venire separata in due divisioni, e quindi l'istruzione essere compartita in due camere. Dove s'insegna il disegno, a questo vuolsi destinare una camera apposita, e conveniente. Nelle scuole minori poi il numero delle camere deve essere in ragione de' Maestri, e degli Assistenti.

36. Devesi aver cura, che le camere per le scuole sieno chiare, asciutte, e spaziose.

37. Le camere suddette devono essere provvedute di banchi scolastici, i quali non saranno troppo angusti nei sedili, ed avranno abbastanza larghe le tavole, su cui devono scrivere i fanciulli. Nella superficie di queste tavole saranno scavati dei buchi, in cui incastrare i calamai, e sotto di esse correranno per traverso delle assicelle, sulle quali potranno gli scolari riporre i loro libri.

38. Sarà innalzata in faccia alla scolaresca, ed in luogo chiaro una gran tavola nera per lo

studio della Calligrafia, del conteggiare ec. Accanto a questa tavola su di un piccolo rialzo siederà il Maestro al tavolino, in modo che possa scorgere distintamente tutti gli scolari.

M O D U L E.

MODULA N.° I.

Pei Candidati all'ufficio di Maestri Assistenti.

Il Latore della presente N. N. è intervenuto alla scuola di *Metodica*, ossia del Metodo d'istruzione per le scuole elementari, e negli esami da lui sostenuti ha dimostrato di aver appreso:

I principj di Metodica . . .
La scrittura corrente Italiana .
La scrittura Latina . . . . .
L'Ortografia . . . .
La Pronuncia . . . .
La Grammatica Italiana . . .
L'Aritmetica . . . .
I primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee . . . . . .

Il metodo da usarsi
nel distinguere i varj caratteri dell'Alfabeto Italiano . . . .
nel compitare . . . . . .
nel leggere . . . .
nella Calligrafia . . . . . .
nell'Ortografia . . . . . .
nello scrivere sotto la dettatura
nella Grammatica Italiana . .
nell'Aritmetica . . . . . .
nell'Istruzione religiosa . . .

CLASSE

NB. Qui s'indicherà, se il Candidato merita la prima classe, e se con lode o no, ovvero la seconda o la terza in ciascuno degli oggetti controscritti.

Conseguentemente egli può essere raccomandato come Maestro Assistente.

Comune di . . . . giorno . . . . mese . . . . anno . . . .
Dalla scuola elementare maggiore.

Il Professore di Metodica N. N.

Il Direttore della scuola N. N.

MODULA N.° II.

DECRETO di nomina di un Maestro Assistente.

Il Sig. N. N. essendo stato riconosciuto abile all' ufficio di Maestro Assistente, e di buona condotta, viene col presente Decreto, in vista della regolare presentazione del Comune (o del Patrono, se trattasi di scuola di juspatronato) nominato Maestro Assistente nella scuola elementare minore di . . . . col soldo di annui fiorini . . . .

Egli dovrà recarsi senza indugio ad assumere l' esercizio delle sue funzioni, e non si dubita, ch' egli si farà premura di corrispondere alla confidenza del Governo, e rendersi sempre più degno dei superiori riguardi.

Dall' Ufficio dell' Ispettore in Capo alle scuole elementari.

Comune . . . . giorno . . . . mese . . . . anno . . . .

L' Ispettore in Capo N. N.

MODULA N.° III.

DECRETO d'instituzione di un Maestro di Scuola elementare minore.

N.° di Protocollo.

Il Sig. N. N. essendo stato riconosciuto abile all' ufficio di Maestro in una scuola elementare minore e di buona condotta, viene col presente Decreto, in vista della regolare presentazione fatta dal Comune, (o dal Sig. N. N. qual Patrono della scuola juspatronale) instituito Maestro nel Comune di . . . . Distretto di . . . . Provincia di . . . col soldo di annui fiorini . . . .

Egli è invitato di recarsi senza indugio ad assumere l'esercizio delle sue funzioni, e non si dubita che il medesimo si renderà degno della conferma definitiva mediante l'esatto adempimento di tutti i suoi doveri.

Dall'Ufficio dell'Ispettore in Capo alle scuole elementari.

Comune di . . . . giorno . . . mese . . . . anno . . . .

L'Ispettore in Capo N. N.

MODULA N.° IV.

DECRETO di conferma di un Maestro di Scuola elementare minore.

N.° di Protocollo.

Il Sig. N. N. Maestro di scuola nel Comune di . . . . Distretto di . . . . . . avendo ottenuto regolarmente l' impiego ch' egli copre, e date prove pienissime d' abilità, diligenza, e buona condotta; viene col presente *Decreto* confermato nella sopraddetta qualità, e col soldo stabile di annui fiorini . . . . . nella lusinga che di questa grazia saprà egli rendersi sempre più degno, usando del più scrupoloso zelo nell' adempimento dei metodi prescritti, e di tutte le ordinanze scolastiche, e mantenendo mai sempre una condotta irreprensibile che riesca di esempio alla scolaresca a lui affidata.

Dall' Imperial Regio Governo di . . . . il giorno . . . . del mese . . . . anno . . . .

MODULA N.° V.

GOVERNO di . . . . . PROVINCIA di . . . . .

ELENCO dei fanciulli d'ambo i sessi atti alla Scuola esistenti nel Comune di . . . . Parrocchia di . . . Distretto di . . . . per l'anno scolastico 18 . .

Numero progressivo.	Cognome, e Nome dei fanciulli atti alle Scuole dai 6 ai 12 anni.		Età	Condizione dei Genitori	*Osservazioni.*
	Maschi	Femmine			

N. N. Parroco.

Questo Elenco è compilato dal Parroco pel primo Ottobre d'ogni anno, e comunicato al Maestro della Scuola elementare minore.

GOVERNO di . . . . .

STATO giornaliero della diligenza degli Scolari, che nel mese di

Numero progressivo.	Cognome e Nome dello Scolaro	Età	Condizione de' Genitori.	Epoca in cui ha incominciato ad intervenire alla Scuola			D.				R.			D.		F.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					,	.	"	,											
2					"	.	,	"											
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			

Questo Stato è tenuto giornalmente dal Maestro d'ogni Scuola elementare sia minore, sia maggiore, e serve per notare il giornaliero intervento, o la mancanza degli scolari, i loro costumi in iscuola, ed i progressi nello studio. Serve poi in fine d'anno per formare lo stato de' progressi da trasmettersi al Parroco, se si tratta di scuole minori, al Direttore, se si tratta di scuole maggiori.

Nelle osservazioni si noterà particolarmente se lo scolaro dimostra ingegno non ordinario.

La Tabella è doppia, una per gli scolari maschi, e l'altra per le fanciulle, se queste, e quelli sono istruiti dagli stessi maestri in ore diverse.

PROVINCIA di . . . . .

. . . . . . 18 . . . *sono stati istruiti da* . . . .

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Costumi	Progressi nello studio	Osservazioni

Dichiarazione dei segni.

La prima virgoletta significa in ciascuna colonna l'intervento dello scolaro alla Scuola della mattina.

La seconda virgoletta significa l'intervento dello scolaro alla Scuola del dopo pranzo.

Il punto significa che lo scolaro è comparso in iscuola ad ora troppo tarda.

Quando la colonna è lasciata in bianco, intendesi che lo scolaro non è intervenuto.

La lettera D. significa Domenica: F. altro giorno festivo: R. riposo, ossia giorno in cui non vi è scuola.

MODULA N.° VII.

GOVERNO di..... PROVINCIA di.....

ELENCO dei fanciulli d'ambo i sessi atti alla Scuola esistenti nel Comune di ... Distretto di ... per l'anno 18 .. coll'indicazione degli intervenuti, e dei non intervenuti.

Numero progressivo.	COGNOME e NOME dei fanciulli atti alla Scuola dai 6 ai 12 anni.				Età	Condizione dei Genitori	Cause per cui non sono intervenuti alla Scuola	Differenza fra l'anno passato		Osservazioni.
	Intervenuti		Non intervenuti							
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				in più	in meno	

N. N. Maestro
ovvero
N. N. Direttore.

Questo Elenco è compilato alla fine dell'anno scolastico dal Maestro delle Scuole minori, e deve esattamente combinare con quello del Parroco, il quale lo trasmette col suo Rapporto all'Ispettor Distrettuale.

Un Elenco simile a questo è pure compilato dal Direttore delle Scuole elementari maggiori, e trasmesso dallo stesso in fine dell'anno scolastico col suo Rapporto all'Ispettor Provinciale.

MODULA N.° VIII.

GOVERNO . . . . . PROVINCIA di . . . . .

STATO de' progressi degli Scolari nella scuola elementare maggiore, o minore di . . . . desunto dal processo verbale degli esami tenuti il giorno . . . . . mese . . . . . anno . . .

Cognome e Nome dello Scolaro	Età	Condizione dei Genitori	Epoca in cui ha incominciato ad intervenire alla scuola.	Progressi degli Scolari nelle Classi *Qui si esprimeranno le differenti materie d' insegnamento prescritte per le scuole elementari.*	Diligenza alla Scuola	Mancanza alla Scuola	Costumi	*Osservazioni*

Questo Stato è trasmesso dal Parroco all' Ispettore Distrettuale alla fine d'ogni anno scolastico, se la scuola è minore; se poi la scuola è maggiore, viene rimesso dal Direttore all' Ispettore Provinciale.

N. N. Catechista.
N. N. Maestro.
Visto *N. N. Parroco, o Direttore.*

MODULA N.° IX.

GOVERNO di . . . . PROVINCIA di . . . . .

N. N. scolaro nella scuola elementare minore (o maggiore) nel Comune di . . . . . è intervenuto assai diligentemente alla scuola, ed ha sempre dato non dubbie prove di buoni costumi, ed ha imparate le materie prescritte dal Regolamento, cioè:

La	*Qui s' indicheranno le materie imparate, e il progresso con le parole* bene, o assai bene.

Perciò ha meritato la classe ... *NB. Qui s' indicherà, se ha meritato la prima Classe, e con lode, o no, ovvero la seconda ec. ec.*

Comune di . . . . giorno . . . . del mese . . . . anno

N. N. Catechista.

L. S. *N. N. Maestro.*

Visto *N. N. Parroco.*
ovvero
N. N. Direttore.

Modula d' attestato scolastico da rilasciarsi in caso di richiesta agli Alunni delle scuole elementari, che hanno finito il corso annuale.

MODULA N.° X.

GOVERNO di . . . . . .   PROVINCIA di . . . . . .

ELENCO de' Catechisti, Maestri, Assistenti, ed altri impiegati delle Scuole elementari esistenti nel Comune di . . . . . . dell'anno di . . . .

Indicazione del Distretto	Comune ove esiste la Scuola	Cognome e Nome	Patria	Età	Epoca della prima istituzione	Condizione se Ecclesiastico o Secolare	Qualità dell' Impiego	Onorario	Diligenza	Abilità	Moralità e condotta in Ufficio e fuori	*Osservazioni*

N. N. Parroco.

Questo Elenco, compilato dal Parroco, viene trasmesso annualmente all' Ispettore Distrettuale. Un simile Elenco è pure compilato dal Direttore delle Scuole maggiori, e trasmesso all' Ispettore Provinciale.

MODULA N.° XI.

GOVERNO di . . . . .   PROVINCIA di . . . . .

STATO del locale inserviente alla Scuola elementare minore, o maggiore nel Comune di . . . . . non che dei mobili ed utensili destinati ad uso della Scuola medesima.

Indicazione del Distretto	Comune ove esiste la Scuola	In quale casa si tenga la Scuola	Stato della casa medesima se in buono stato o se bisognevole di adattamenti, o ingrandimento	Numero delle stanze inservienti alla Scuola	Mobili ed altri utensili inservienti alla Scuola	Osservazioni.
		Se in una casa appartenente in proprietà alla Scuola. Se di proprietà del Comune. Se di proprietà privata, presa ad affitto od altrimenti.				

N. N. Parroco.
ovvero
N. N. Direttore.

Questo Elenco compilato ogni anno dal Parroco è trasmesso dal medesimo all' Ispettore Distrettuale. Un simile elenco è pure formato dal Direttore delle Scuole elementari maggiori, e trasmesso dallo stesso all' Ispettore Provinciale.

MODULA N.° XII.

GOVERNO di ..... PROVINCIA di .....

Protocollo d'amministrazione del ..... { Direttore locale delle Scuole elementari minori Parroco di ...
Direttore delle Scuole elementari maggiori di .....
Ispettore Distrettuale di .....
Ispettore Provinciale di .....
Ispettore in Capo

Numero e data dell' Esibente	Mese e giorno della presentazione	Numero progressivo di questo Protocollo	Cognome e Nome dell' Esibente	Cenno della materia	Decisione	Data della Decisione	Fascicolo della Registratura

ISTRUZIONE PUBBLICA.

Scuole elementari { maggiori. / minori.

Provvedimenti di massima, cioè, piani, disposizioni governative sopra più oggetti relativi a tutte le scuole = bilanci preventivi, e consuntivi delle spese generali = Calendarj ed orarj scolastici = Rapporti generali ec.

Comuni diverse per alfabeto.

Impiegati diversi.

Provvedimenti di massima = ruoli = cataloghi = giuramento ec.

Ispettori Provinciali, Distrettuali, Comunali

Direttori.
Catechisti.
Maestri.
Assistenti.
Inservienti.
} occorrenze individuali per alfabeto.

Fondi = provinciali, comunali, e di altra specie.
Locali = fitto, adattamento, ristauri, amplificazioni ec.
Mobili = Panche, tavole, sedie ec.
Scolari = Cataloghi degli atti alle scuole, degli intervenuti, e non intervenuti, dei progressi = esami = premj ec.
Spese diverse = per libri, combustibili, carta, penne ec.

NB. Si deve avvertire, che i fascicoli devono essere divisi per anno, ed ogni anno per numero progressivo di protocollo.

PROVINCIA di . . . . .

PROSPETTO generale delle notizie relative alle Scuole elementari pilato dall' Ispettore Distrettuale alla fine dell' anno scolastico tori locali, non che dalla visita fatta dall'Ispettore suddetto.

Comune, in cui esiste la Scuola	Qualità della Scuola	CATECHISTI, MAESTRI, ED ASSISTENTI								
		Cognome e Nome	Età	Patria	Condizione	Qualità dell' Impiego	Epoca della prima istituzione	Diligenza	Abilità	Moralità e Condotta

NB. Questo prospetto è trasmesso ogni anno dall' Ispettore all' Ispettore in Capo col mezzo dell' Ispettore Provinciale. maggiori, e dallo stesso inoltrato all'Ispettore Distrettuale.

DISTRETTO di . . . . .

maggiori o minori esistenti nei Comuni del Distretto di . . . . . com-
18 . . . *desunto dagli stati, ed elenchi avuti dai Parrochi quali Diret-*

Numero dei fanciulli atti alla scuola dai 6 ai 12 anni									In quale casa si tenga la Scuola	Stato della casa medesima se in buono stato, e bisognevole di adattamento, o ingrandimento.	Numero delle stanze inservienti alla Scuola	Provvedimenti necessarj in riguardo ai mobili.	OSSERVAZIONI
intervenuti			Non intervenuti			Totale complessivo	differenza fra l'anno passato						
Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale		In più	In meno					
									Se in una casa appartenente in proprietà alla Scuola. Se di proprietà comunale. Se di proprietà privata presa ad affitto.				

)istrettuale tanto all'Imperial Regia Delegazione Provinciale, quanto
In simile prospetto è pure compilato dal Direttore delle Scuole

MODULA N.° XV.

Pei Candidati all' Officio di Maestro nella quarta classe di una Scuola elementare maggiore.

Il Latore della presente N. N. dopo aver fatto pel corso di .... uno studio particolare dell'...., (Architettura, o Disegno, o Storia Naturale ec.) nella scuola normale (o nel Liceo, o Università di ....) ha subito gli esami rigorosi, nei quali ha dimostrato di aver appreso

La	con lode	mediocremente.
La		

Conseguentemente egli può essere raccomandato come Maestro di.... in una scuola elementare maggiore.

Comune .... giorno .... mese .... anno ....

Dall' Imp. Reg. Scuola Normale.

Il Direttore N. N.

Il Maestro di N. N.

Veduto. L' Ispettore in Capo N. N.

Modula N.° XVI.

DECRETO di nomina di un Maestro di Scuola elementare maggiore.

GOVERNO di . . . . . PROVINCIA di . . . . .

Il Sig. N. N. essendo stato riconosciuto abile all' ufficio di Maestro in una scuola elementare maggiore, e di buona condotta, viene col presente Decreto, che si rilascia in seguito dell' autorizzazione ottenuta dall' Imp. Reg. Governo, con Dispaccio in data . . . . N. . . . . . nominato Maestro nella scuola elementare maggiore del Comune di . . . . . . col soldo di annui fiorini . . . . . nella lusinga che di questa grazia saprà egli rendersi sempre più degno usando del più scrupoloso zelo nell' adempimento dei metodi prescritti, e di tutte le ordinanze scolastiche, e mantenendo mai sempre una condotta irreprensibile, che riesca d' esempio alla scolaresca a lui affidata.

Comune . . . il giorno . . . del mese di . . . anno . . .

MODULI

GOVERNO di . . . . DISTRETTO

PROSPETTO sommario delle spese per la pubblica Istruzione nel

RENDITE SPECIALI DEI BENI ed altro in Amministrazione										
del Comune	del Parroco, o della Compagnia dell'SS. Sacram., o di altra istituzione religiosa	di speciale Congregazione, o Commissione	d'alcun Istituto di Beneficenza	di privato Patrono	sul Monte dello Stato	Totale addetto alla pubblica Istruzione	A carico dello Stato, o del Comune, per supplire al deficit	In conto Tasse a carico dei parenti che non mandano i figli alle Scuole	TOTALE delle Rendite	Osservazioni

NB. Questo Prospetto è trasmesso ogni anno dalla Deputazione, all' Am
alla Delegazione Provinciale, ed all' Ispettore Distrettuale. Quest' ult
l' Ispettore Provinciale.

N.° XVII.

di . . . . . COMUNE di . . . .

Comune di . . . . . . per l' anno . . . . e dei mezzi che vi suppliscono.

SCUOLE e loro qualità	SPESE						Osservazioni
	Onorarj dei Maestri, Catechisti, ed Assistenti	Affitto de' locali quando mancano di ragion comunale	Carichi e spese occorrenti pei locali e mobili	Carta, fuoco, lumi, premj, ed altri oggetti di dettaglio	Libri che si danno gratuitamente ai fanciulli poveri.	TOTALE delle spese	

ministrazione Comunale al Commissario Distrettuale, il quale lo inoltra no poi lo dirige colle altre notizie all' Ispettore in Capo col mezzo del-

MODULA D' ATTESTATO

pei Candidati all' Ufficio di Catechisti.

Il Latore del presente N. N. è intervenuto alla Scuola di Catechistica, e Metodica nel Seminario di .... (o nella Scuola normale, o nella Scuola elementare maggiore di ....) e negli esami da lui sostenuti, ha dimostrato di essere meritevole della Classe I .... (*) per ciò che concerne la capacità d'insegnare la Religione, e della classe I .... per ciò che risguarda il metodo d'istruire nelle Scuole elementari ....

(*) NB. Qui s'indicherà se il Candidato merita la I. classe, e se con lode, o no, o la II. o la III.

Comune .... giorno ... mese ... anno ....

L' Ispettore in Capo alle Scuole elementari
N. N.

(*o L' Ispettore Provinciale alle Scuole elementari*)
N. N.

DISCIPLINE

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

I.

Contegno prima d' entrare in Iscuola.

1. Ragazzi, abbiate sempre in buon ordine e in pronto i vostri libri e gli altri arnesi occorrenti alla scuola; non guastateli, non macchiateli.

2. Di essi non portate mai in iscuola se non quel tanto che vi è necessario per ciascuna lezione. Senza espressa licenza del Maestro non è lecito mai di portar seco alla scuola nè temperino, nè riga.

3. Prima d' uscir di casa badate che i vostri abiti sieno puliti. Bisogna che vi laviate il volto, le mani ed i piedi; che vi sieno tagliate le unghie delle mani, e rassettati i capelli. Prima d' uscire andate anche al cesso.

4. Se per malattia o per altro legittimo impedimento non potete andare alla scuola, pregate i vostri parenti, che, com' è di dovere, ne facciano avvertito il Maestro.

5. Uscite di casa a giusta ora. Recandovi alla scuola non intrattenetevi per le strade, poichè voi dovete assolutamente giungere alla scuola per l' ora stabilita dai regolamenti. Vi è proibito rigorosamente di fermarvi in alcun luogo; e se incontrate

per via qualche concorso di genti, vi è proibito di unirvi ad esse e di far chiasso cogli altri.

6. Camminate con compostezza ed in silenzio. Salutatevi l' un altro per via; e dovendo passare per luoghi lontani dall' abitato, accompagnatevi tra di voi, maschi con maschi, fanciulle con fanciulle.

7. Giunti innanzi alla scuola ripulitevi i piedi dal fango o dalla neve, scuotetevi questa dai cappelli e dai gabbani.

8. Salutate coloro che incontrate nel locale della scuola.

9. Entrate a dirittura nella camera della vostra scuola, senza perder tempo o sull' uscio, o nelle altre camere.

10. Chi giunge troppo tardi deve manifestarne sinceramente la cagione al Maestro. Guai a colui che cercherà sutterfugi nelle bugie! Ogni menzogna sarà punita severamente.

II.

Contegno nella Scuola.

1. Entrando nella camera della scuola fate al Maestro od alla Maestra un inchino decente. Se avete a dir qualche cosa al Maestro, o Maestra, ditela. Poi salutate anche gli scolari, maschi e femmine, che sono già in iscuola.

2. Riponete i vostri mantelli, cappelli, berretti, cappotti, ombrelli, le vostre sacchette pei lavori, i vostri telai per ricamare, ecc. ecc. nei luoghi a ciò destinati; e riponeteli in modo da poterli riprendere senza confusione e senza perdita di tempo.

3. Collocatevi subito al posto che vi è asse-

gnato senza correre prima alla stufa nel verno, od al pozzo e alle finestre nell' estate.

4. Non invidiatevi l' un l' altro la precedenza ne' posti, giacchè questi vengono destinati a seconda dell' assiduità allo studio, e della condotta morale. Ingegnatevi dunque di meritarvi per questa via i primi posti.

5. Fino a tanto che non incominci la lezione riponete i vostri arnesi scolastici nel cassettino al disotto del banco della scuola.

6. Tenetevi tranquilli in silenzio, aspettando che si dia principio alla lezione. Preparatevi ad essa pensando intanto, per esempio, alle cose intorno alle quali potreste venire interrogati, o leggendo tacitamente qualcuno de' vostri libri scolastici.

7. Quando incomincia la preghiera che precede la lezione, levatevi in piedi, e stando colle mani giunte ripetete divotamente l' orazione che udite recitarsi. I non cattolici e gli ebrei possono entrare nella camera della scuola dopo terminata la preghiera.

8. Finita la preghiera, pigliate de' vostri arnesi scolastici solamente quel tanto che vi è necessario ogni volta per la lezione.

9. Durante la lezione state seduti, ma ritti sulla vita; e se non avete occupate le mani in iscrivere, in far conti, ecc. ecc., tenetele quiete innanzi a voi sul banco.

10. Drizzate gli occhi al Maestro, e state attenti a lui coll' orecchio. Ogni cosa che vi viene comandata fatela tosto di buona voglia e con esattezza. L' obbedienza è un obbligo irremissibile d' ogni scolare.

11. Coloro che vengono chiamati a leggere od

a rispondere a qualche interrogazione, s' alzino e piglino un atteggiamento decente.

12. Coloro che avrebbero voglia di leggere, di rispondere o d' interrogare, non manifestino questo loro desiderio se non coll' alzare modestamente la mano.

13. Coloro che vengono chiamati al banco del Maestro od alla tavola nera, escano dal loro posto senza dare incomodo più che non è necessario a' compagni che siedono nello stesso banco; e lo stesso facciano allorchè, finita l' incumbenza, essi ripigliano il loro posto. I compagni del banco debbono di buona voglia far largo a chi vi ritorna.

14. In generale voi non dovete mai molestarvi l' un l' altro, nè recar pregiudizio agli abiti, ai libri, agli scritti, ai disegni, alle tavole aritmetiche, od a qualsivoglia altra cosa di chicchessia, ecc.

15. Non vi è lecito di ciarlare, di bisbigliarvi all' orecchio l' un l' altro la menoma cosa, di girare gli occhi intorno, di far giochetti colle mani, di fare strepito coi piedi, o mandarli penzoloni qua e là, di montare sui banchi, di abbandonare senza permissione il vostro posto, di stare a vostro capriccio ora in piedi, ora seduti, di far servire da sedili i banchi, e da banchi i sedili.

16. Durante la lezione non vi è lecito di mangiare, di lasciar vedere qualche commestibile, di domandare da bere. Coloro che abitando lontano assai dalla scuola portano seco il pane che deggiono mangiare a mezzodì, hanno l' obbligo nell' entrare in iscuola di deporlo nel luogo a ciò destinato dal Maestro.

17. Senza una necessità urgente voi non dovete andare mai alla ritirata; e non dovete chieder licenza d' andarvi se prima non n' è ritornato chi n' ha ottenuta la licenza innanzi a voi.

18. Chi ha ottenuta la licenza di andare nella ritirata deve guardarsi dall' insudiciarla e dallo spruzzolarvi sopra, ecc. S' egli la trova già imbrattata, ne ha a dare subito avviso a chi è di dovere. Nella ritirata egli non deve spendere più tempo di quello che è necessario assolutamente; e fuori della medesima non vi ha nè luogo, nè cantuccio ove gli sia lecito di deporre le proprie lordure.

19. Non dovete mai rubarvi l'uno all'altro la menoma cosa, nè senza licenza far tra di voi prestiti o doni, oppure vendite o baratti.

20. I libri, gli scritti, le tavole aritmetiche, le righe, gli strumenti da disegnare, i disegni, i modelli, gli oggetti di storia naturale, ed altri che vi sono somministrati dalla scuola, voi non potete portarli a casa vostra senza permissione. Badate di non guastarli: ciò sarebbe per parte vostra una non lieve ingratitudine.

21. Non danneggiate, non imbrattate in maniera veruna i banchi della scuola, le tavole, le seggiole, le finestre, gli usci, le pareti, ecc. ecc.

22. Non gettate sotto i banchi nè ritagli di carta, nè penne logore, nè checchè altro.

23. Vivete in buon accordo tra di voi; usatevi l'un l'altro amorevolezza, compiacenza, urbanità; evitate ogni maniera ruvida e scortese. Nessuno di voi ardisca di far beffe e motteggi contro coloro che professano una fede diversa dalla cattolica.

24. Allorchè col cambiarsi delle lezioni si cambiano anche i Maestri o le Maestre, alzatevi in piedi per rispetto verso il Maestro sopravvegnente; e fate lo stesso allorchè vedete entrare nella camera ove siete l'Ispettore distrettuale delle scuole, od il Parroco, od il Catechista, od il Podestà, o l'Ispettore comunale della scuola, o il

Giudice, o qualunque altra persona ragguardevole. Tosto che il Maestro ve ne dà il cenno, fate un inchino alla persona sopravvenuta; poi rimanetevi in atto rispettoso, aspettando che vi venga data licenza di rimettervi a sedere.

25. Finita la scuola, riordinate i libri e tutt'i vostri arnesi scolastici, e fattone un fardello, riponetelo sul banco dinanzi a voi.

26. Allorchè nel farsi la lettura del *Catalogo di diligenza* udite proferirsi il vostro nome, rispondete con voce chiara: *Eccomi.*

27. Durante la preghiera alla fine della scuola fate ciò che avete già fatto al principiar della scuola. I non cattolici e gli ebrei possono uscire prima della preghiera.

28. Terminata la preghiera, pigliatevi il fardello de' vostri arnesi, e ciascuno di voi, banco per banco, secondo l'ordine che vi sarà indicato ogni volta, esca del suo posto. Riprendete quindi i vostri gabbani, i cappelli, i berretti, ecc. ecc., e a due a due mettetevi in fila per uscire di scuola, secondo che vi sarà ordinato dal Maestro o dalla Maestra, a cui passando dinanzi farete un inchino. Così taciti ed in bell'ordine vi lascerete condurre fino al vestibolo della scuola.

29. Se v'hanno scale o gradini da cui vi bisogni discendere, badate d'andar piano e cauti per non cadere.

30. Se alcuno di voi ha denunzie od accuse da fare al Maestro, od alla Maestra, o checchè altro da dir loro, può farlo prima di partire.

III.

Contegno in Chiesa.

1. Chi va alla Messa prima della lezione deve intanto lasciare il fardello de' proprj arnesi scolastici nei cassettini de' banchi della scuola: per lo contrario l'hanno a portar seco coloro che vi vanno dopo la lezione.

2. Nell'andare alla Chiesa gli scolari deggiono camminare a due a due: e se la scuola è mista, i maschi hanno a precedere alle fanciulle. Camminino tutti silenziosi e con un contegno placido e divoto; giunti alla Chiesa, ciascuno pigli il posto che gli è indicato; stia in piedi od in ginocchio, secondo che gli viene accennato di fare; dica le orazioni e canti con quella riverenza e quella divozione che vi si deve. Terminato l'Ufficio Divino, escano tutti di Chiesa coll'ordine e nel modo con cui vi sono entrati.

3. Nei giorni di Domenica o di solennità adunatevi in Chiesa, o ragazzi, a giusta ora; pigliate i posti che vi sono indicati; state attenti alla predica, ed assistete con riverenza e divozione a' Divini Ufficj.

4. Quando si cantano o si recitano orazioni in comune, guardatevi dal mettere gridi; nelle pubbliche processioni camminate in buon ordine, facendo orazione o cantando, secondo che vi sarà ordinato dal Parroco o dal Catechista.

5. Lo stesso fate accompagnando pubblicamente il Viatico, e in occasione di funerali, se vi tocca di seguirli.

6. Coloro che nelle Domeniche hanno obbligo d'intervenire alla Dottrina Cristiana che si spiega

il dopo pranzo, deggiono, se è possibile, radunarsi nella camera della scuola; e di là uscire a due a due, e recarsi alla Chiesa serbando sempre il silenzio ed un contegno decoroso; giunti in Chiesa, e pigliati i loro posti, deggiono prestare attenzione somma alle spiegazioni della Dottrina.

7. Così parimente deggiono, se è possibile, radunarsi prima nella scuola coloro che ne' giorni stabiliti s'accostano ai Sacramenti della Confessione e della Santa Eucaristia, e di là uscire a due a due, e recarsi alla Chiesa, e starvi decentemente quanto tempo fa d'uopo; e quindi tornarsene tranquilli ed in silenzio a casa loro.

8. Nelle Chiese, negli Oratorj, ed in tutti i luoghi consacrati al Culto Divino comportatevi sempre, o ragazzi, con decenza e divozione. Non girate intorno gli occhi maliziosamente; non cambiate di posto; non recate con voi nè rami d'alberi, nè fiori. Provvedetevi di un libro di orazioni o di cantici. Cercate di evitare la folla; e terminati gli ufficj Divini, uscite di Chiesa, se è possibile, prima del restante del popolo, avvertendo che tra voi i maschi deggiono precedere sempre alle fanciulle.

IV.

Contegno fuori di Chiesa e di Scuola.

1. Ne' giorni di Domenica e di solennità, allorchè uscite di casa per andare alla Chiesa od all'Oratorio abbiate un contegno savio e modesto; e tale abbiatelo anche nel tornare a casa.

2. Non fermatevi innanzi alla Chiesa od all'Oratorio, quantunque l'Ufficio Divino non sia ancora incominciato. Meno poi vi è lecito di starvene ivi a giocare. Senza licenza non arditevi di

salire sul campanile; non arrampicatevi su pei muri del Sagrato o del Campo Santo, non raschiateli, non imbrattateli scrivendo sopra o facendovi disegni.

3. Se siete condotti fuori della Chiesa o della Scuola a due a due, continuate a camminare con quest'ordine pel più lungo tratto che potete. Poi ricordatevi che non vi è lecito di trattenervi vicino alla casa della scuola, di deporre lordure di sorte alcuna accanto ad essa od alle case laterali, od in qualunque altro luogo pubblico, di fare a chi più corre, ecc. ecc. È obbligo vostro di tornarvene alle vostre case chetamente e con un andar decente.

4. In istrada non rinfacciatevi mai l'un l'altro i rimproveri, le minacce, i castighi avuti in iscuola; intorno a ciò non fatevi mai beffe l'un l'altro, non parlatene mai con chicchessia. Tra di voi non ponetevi mai soprannomi o titoli ingiuriosi; non deridetevi mai l'un l'altro per cagione di scarsezza d'ingegno, o di qualche difetto corporale.

5. Nelle piazze, nelle strade, ne' viottoli e in qualunque altro luogo non molestate, non incomodate mai persona veruna; non iscarabocchiate mai su pe' muri o sugli steccati: non recate mai il menomo danno alle case, alle capanne, alle siepi, alle piantagioni, agli alberi, ai prati, ai campi, ecc. ecc.

6. Non togliete furtivamente la menoma cosa a chicchessia; non mettete mano sui frutti altrui, negli altrui vigneti ed orti, ecc. ecc.

7. Salutate coloro che incontrate per via, e se vi capita innanzi qualche persona ragguardevole, fate ad essa un inchino rispettoso.

8. In casa imparate la vostra lezione, e compite il lavoro che v'è assegnato dal Maestro: legge-

te, scrivete, esercitatevi nell'aritmetica, disegnate e ripetete la lezione. Eseguite altresì di buona voglia e puntualmente le incumbenze che vi vengono date dai vostri genitori.

9. Se vi è accordata licenza di sollazzarvi e giuocare, sceglietе pe' trastulli vostri quei luoghi, ne' quali non vi è pericolo di recar noja o disturbo ad alcuno. Giocate divisi tra di voi, maschi con maschi, fanciulle con fanciulle. Spassatevi; ma non fate risse, non mettete gridi, non ischiamazzate. Sieno innocenti i vostri giuochi, non dannosi alla salute, non contrarj all'onestà ed alla costumatezza. Chiedete consiglio su di ciò a' vostri genitori ed al vostro Maestro.

10. Non isdrucciolate su' ghiacci mal sicuri, nè accanto alle case od in altri luoghi frequentati. Non andate mai a bagnarvi in siti pericolosi, nè entrate mai ignudi in acqua veruna.

11. Non arrampicatevi, non mettetevi penzoloni mai sul di dietro de' carri, delle carrozze o delle slitte; ed in generale non fate mai cosa che sia proibita da' vostri Superiori e dai Magistrati.

12. Se dovete abbandonare del tutto la scuola, datene avviso regolarmente a chi è di dovere, e ringraziate tutti coloro che hanno avuto che fare con voi. Considerate i Maestri siccome vostri grandi benefattori, a'quali avete obbligo d'essere grati in tutto il tempo della vostra vita. Della riconoscenza vostra sia indizio principale il mostrare che non ponete in dimenticanza le cognizioni acquistate, e che anzi le impiegate vantaggiosamente. E la miglior prova che potrete dare di ciò sarà l'intervenire con zelo e puntualità alle lezioni di ripetizione ed alle scuole che si tengono le Domeniche.

Ragazzi, osservate di buona voglia ed esatta-

mente tutte le presenti discipline. Chiunque contravverrà ad esse sarà punito, a seconda delle circostanze, con riprensioni e minacce segrete e pubbliche, colla diminuzione delle *Polizze di diligenza*, colla perdita del posto, della carica o d'altri siffatti distintivi onorifici, col sedere o stare in piedi in un sito separato, coll'essere scancellato dal *Libro d'onore*, col venir cacciato al *Posto di vergogna*, col venire notato o scritto nel *Libro di disonore*, ecc. ecc. Egli si meriterà inoltre una cattiva *Nota* in riguardo a' costumi. — I ragazzi incorreggibili verranno esclusi affatto dalla scuola.

ORDINANZA

In base dell' Organico Regolamento pubblicato colla Notificazione dell' Eccelso Governo de' 22 Novembre 1818. N.° $\frac{35311}{3179}$, vennero nel corso dello scaduto anno dall' Ispettore in capo delle Scuole elementari emesse le norme regolatrici delle Scuole elementari minori attivabili per l' anno corrente, mediante la zelantissima opera degl' II. RR. Ispettori Provinciali in tutte le Venete Provincie. Ma perchè maggiore se ne ottenga la diffusione e conoscenza, e per rimuovere ogni pretesto d' inscienza intorno alle particolari istruzioni in quelle contenute, si giudica opportuno al momento di pubblicarle: e quindi si richiamano colla presente tutti quelli che per legge debbono aver parte nell' Istituzione elementare, e segnatamente i signori Parrochi, i Maestri, le Maestre, ed Assistenti delle dette Scuole all' esatta osservanza delle seguenti discipline.

1. A senso dell' articolo 2 del Regolamento suddetto saranno ammessi alle Scuole elementari minori tutti i fanciulli (e tutte le fanciulle, se la Scuola sarà femminile) di qualunque condizione, sino a tanto che potrà esserne capace la stanza

destinata all' insegnamento. E per godere d' un tanto benefizio non occorreranno altri requisiti che

a) d' aver compiuto l' anno sesto,
b) d' aver superato il vajuolo,
c) di non esser affetto da malattie cutanee comunicabili,
d) di non avere schifoso, e cencioso il vestiario,
e) d' essere presentato da' parenti, o da chi ne fa le veci.

2. Il diritto di tale ammissione, come pure del riconoscimento de' testè indicati requisiti è riserbato a' Parrochi, nel cui circondario è la sede della Scuola, e che dall' Organico Regolamento ne sono costituiti locali Direttori. La classificazione poi degli alunni, o alunne spetta agli stessi Parrochi di concerto co' rispettivi Maestri, o Maestre.

3. A norma dell' articolo 2 dell' Istruzione X. annessa allo stesso Regolamento ogni Scuola minore dovrà essere composta di due classi, le quali secondo le circostanze saranno coperte o da due Maestri, o pure da un solo, che riunirà in se le mansioni di entrambi. Nel primo caso il *minimum* della durata della lezione sarà d' ore 22, nel secondo d' ore 28 per ciascheduna settimana; e queste verranno ripartite ne' diversi rami d' insegnamento a tenore delle Tabelle 1, 2, 3 già approvate dall' Eccelsa Superiorità; e stampate in calce di questa Ordinanza.

4. Quando le due classi fossero concentrate, gli oggetti d' insegnamento si distribuiranno in modo che a quelli della I. Classe si applichino i fanciulletti principianti, ed a quelli della seconda i più provetti, e grandicelli. E fino a tanto che i più piccoli si avvezzino alla continuata applicazio-

ne, ed alla penosa abitudine di star seduti per tutto il tempo della lezione, sarà da licenziarli dopo le due prime ore alla mattina, ed alla sera dopo la prima ora.

5. Perchè poi si conseguisca la detta somma di ore 22 nel primo caso, e di 28 nel secondo, non si farà vacanza, che ne' giorni festivi, e nel giovedì dopo pranzo, e la Scuola durerà per lo meno 2 ore la mattina, e 2 la sera nel primo caso, nel secondo 3 ore la mattina, e 2 la sera.

6. Se la propinquità della Chiesa, o le altre particolari circostanze lo permettano, la scolaresca accompagnata dal proprio Maestro, o Catechista, assisterà quotidianamente alla Santa Messa: ben inteso che il tempo da consacrarsi a quest' opera pia non diminuisca, o interrompa la durata della lezione fissata coll' articolo precedente.

7. Le due, o tre ore della lezione matutina generalmente parlando saranno dalle 9 alle 11, o dalle 8.½ alle 11.½ del mattino: le due poi della lezione vespertina si fisseranno ora più, ora meno vicine al mezzogiorno, secondo le varie stagioni, ed il variar delle circostanze peculari locali.

8. La norma per distribuire le istruzioni enumerate all' articolo 2 si vedrà fissata dalla Tabella 4 per la II. classe, dalla 5 per la I. classe e dalla Tabella 6 per le due classi riunite.

9. Queste regole generali però non derogano minimamente al disposto dall'articolo 13 dell' Istruzione X. annessa all' Organico Regolamento, dal quale viene agl' Ispettori Distrettuali riservata la facoltà di chiedere quella maggior durata, e quella diversa distribuzione delle ore d' insegnamento, che più s'addicono alle parziali esigenze de' varj luoghi, e delle differenti stagioni.

10. I libri, che avranno d' ora innanzi a servire di testo tanto per la I., quanto per la II.

classe, sono indicati dal catalogo portato dalla Tabella 7. Resta sotto la responsabilità de' Direttori locali, ed Ispettori sì Distrettuali che Provinciali il vegliare perchè nessuno si faccia lecito d'alterare sotto qualunque pretesto questi testi approvati e prescritti dall' Eccelsa Superiorità.

11. Allo zelo soprattutto de' Parrochi vien raccomandato l'invigilare affinchè la Scuola del loro circondario sia quanto mai può esserlo frequentata, che vi si osservino con ogni esattezza le regole prescritte nella disciplina, nelle materie, e negli orarj, che la Scolaresca vi mantenga la necessaria condotta morale, e vi sia trattata nei modi convenienti. Invigileranno altresì sopra il contegno pubblico de' Maestri, delle Maestre, ed Assistenti; e si faranno premura di disimpegnare tutte le altre obbligazioni che loro incombono nel carattere, di cui sono pel Regolamento citato rivestiti, e che vengono diffusamente spiegate dalla testè ricordata Istruzione V.

12. Principierà la Scuola colla divota recita dell' orazione Dominicale, della salutazione Angelica, e del Gloria Patri in lingua latina, e finirà sempre col ripetere in lingua italiana le medesime preghiere.

13. Sarà dovere d'ogni Maestro, ed Assistente di notare giornalmente la diligenza, e profitto di ciascuno de' suoi alunni sopra l'apposita Tabella, che verragli trasmessa dalle Autorità competenti; come pure di far leggere a' medesimi, subito che ne sono capaci, il libretto intitolato *Discipline Scolastiche*, procurando che tutti esattamente ne osservino le prescrizioni.

14. E perchè nessuno de' tanti obblighi, a cui sono tenuti i Maestri ed Assistenti, resti senza la debita osservanza, non solo è precettato ad essi di avere presso di se il Regolamento Organico per

le Scuole elementari, colle Istruzioni, e Discipline relative ad esse Scuole, ma in oltre vien loro ingiunto di rendersi familiari quest' importanti scritti. Avranno particolarmente a cuore tutto ciò ch' è loro ordinato dalle Istruzioni I. e II., che immediatamente li riguarda, e si rammenteranno sempre, e in ogni incontro del rispetto, e della sommissione che debbono al Parroco, agl' Ispettori Distrettuali, ed alle altre loro Superiorità.

15. Quanto è stato prescritto sul proposito delle Scuole elementari minori de' maschi, deve proporzionatamente intendersi. ben anche delle Scuole femminili; le Maestre, ed Assistenti delle quali han comuni co' maschili institutori i pesi non meno che le attribuzioni in ciò che spetta all' istruzione letteraria. Sarà dunque per questo conto da ritenersi nelle Scuole muliebri lo stesso compartimento d' ore, ed i medesimi esercizj, che furono prescritti per le Scuole de' maschi. In vista però de' lavori donneschi, a cui devono educarsi le fanciulle, ed anche per quella maggior quiete, e domestica riservatezza che compete al loro sesso, sarà da accordare un tempo più esteso alla durata della loro Scuola, che potrà portarsi a giornaliere ore 6 nella stagione jemale, e 7 nella estiva; delle quali tre particolarmente saranno consacrate a' lavori summentovati. Come poi non è sì facile determinare una regola fissa e adattata a tutte le località tanto per la qualità e genere dei lavori, quanto circa il punto in cui debba e cominciarsi e finire l' adunanza scolastica delle fanciulle; così si rimette di tutto questo, e di quant' altro potesse avervi relazione alla prudenza e illuminata esperienza degl' Ispettori Distrettuali il fare le relative motivate proposizioni a questo Ispettorato in capo per la via degl' Ispettori Provinciali.

16. Queste istruzioni saranno la regola invariabile, alla quale dovranno conformarsi le Scuole che sono definitivamente sistemate ne' Capo Provincie, e Distretti, e in tutte le altre Comuni, ove fu possibile attivarle, ma ancora tutte le Scuole elementari minori che furono finora sussistenti, e che tali sono ritenute, comunque disperse ne' villaggi, le quali come venne già prescritto da parecchie istruzioni diramate sin dall'anno decorso, e molto più per la presente ordinanza si vogliono approssimativamente, e provisoriamente riordinate sulle vigenti discipline.

Venezia 28 Marzo 1821.

Il Consig. Ispettore in Capo delle Scuole Elementari
CICUTTO

Il Segretario
BOZOLI.

TABELLA N.° I.

CLASSE SECONDA.

	MATERIE	Ore
a	Istruzione Religiosa fatta dal Maestro se Sacerdote, e diversamente dal Parroco, od altro Ecclesiastico	2
b	Ripetizione dell'Istruzione Religiosa fatta dal Maestro	2
c	Ricerche sulla lettura del Catechismo fatte dal Maestro	1
d	Leggere.	4
e	Scrivere e principj di Calligrafia .	4
f	Aritmetica in iscritto	3
g	Conteggio di testa.	1
h	Confronto delle misure, de' pesi, e delle monete in corso	1
i	Grammatica Italiana, ossia primi principj Grammaticali	2
k	Primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee	2
	Ore	22

TABELLA N.° II.

CLASSE PRIMA.

	MATERIE	Ore
a	Istruzione Religiosa fatta dal Maestro se Sacerdote, e diversamente dal Parroco, od altro Ecclesiastico	2
b	Ripetizione dell' Istruzione Religiosa fatta dal Maestro	2
c	Ricerche sulla lettura del Catechismo fatte dal Maestro	1
d	Leggere	6
e	Scrivere e principj di Calligrafia .	4
f	Aritmetica in iscritto	3
g	Conteggio di testa	1
h	Compitazione preparatoria al retto scrivere	1
i	Conoscenza delle parti principali del discorso	2
	Ore	22

TABELLA N.° III.

CLASSE SECONDA E PRIMA RIUNITE.

	MATERIE	Ore
a	Istruzione Religiosa fatta dal Maestro se Sacerdote, e diversamente dal Parroco; od altro Ecclesiastico	2
b	Ripetizione dell'Istruzione Religiosa fatta dal Maestro	2
c	Ricerche sulla lettura del Catechismo fatte dal Maestro	1
d	Leggere de' piccoli	4
	„ de' grandicelli	3
e	Scrivere, e principj di Calligrafia de' piccoli	3
	„ de' grandicelli	3
f	Aritmetica in iscritto	2
g	Conteggio di testa	2
h	Confronto delle misure, de' pesi, e delle monete in corso	1
i	Compitazione preparatoria al retto scrivere	1
k	Conoscenza delle parti principali del discorso	1
l	Grammatica Italiana, ossia primi precetti grammaticali	1
m	Primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee	2
	Ore	28

TABEL

CLASSE

	MATTINA		
	Religione	Religione	Scrivere
LUNEDI'	Istruzione Religiosa un' ora		
MARTEDI'		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora
MERCOLEDI'		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora
GIOVEDI'	Istruzione Religiosa un' ora		
VENERDI'		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora
SABATO		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora
Complessive Ore 22.	Ore 2.	Ore 3.	Ore 4.

L A N.o IV.

SECONDA.

		SERA		
Aritmetica	Aritmetica	Leggere	Aritmetica	Grammatica
Aritmetica in iscritto, e confronto delle misure, de' pesi, e monete in corso un'ora		Leggere un'ora		Grammatica Italiana un'ora
			Aritmetica in iscritto un'ora	Primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee un'ora
	Conteggio di testa mezz'ora	Leggere un'ora		Grammatica Italiana un'ora
Aritmetica in iscritto, e confronto delle misure, de' pesi, e monete in corso un'ora		Feria	Feria	Feria
		Leggere un'ora	Aritmetica in iscritto un'ora	
	Conteggio di testa mezz'ora	Leggere un'ora		Primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee un'ora
Ore 2.	Ora 1.	Ore 4.	Ore 2.	Ore 4.

TABEL

CLASSE

	MATTINA			
	Religione	Religione	Scrivere	Leggere
LUNEDI'		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	Leggere mezz' ora
MARTEDI'	Istruzione Religiosa un' ora			
MERCOLEDI'		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	
GIOVEDI'		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	Leggere mezz' ora
VENERDI'	Istruzione Religiosa un' ora			
SABATO		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	
Complessive Ore 22.	Ore 2.	Ore 3.	Ore 4.	Ora 1.

LA N.° V.

RIMA.

	SERA			
Aritmetica	Aritmetica	Compitare	Leggere	Grammatica
	Conteggio di testa mezz' ora	Compitazione preparatoria al retto scrivere mezz' ora	Leggere un' ora	
Aritmetica in iscritto un' ora			Leggere un' ora	Conoscen za delle parti principali del discorso un' ora
	Conteggio di testa mezz' ora	Compitazione preparatoria al retto scrivere mezz' ora	Leggere un' ora	
	Feria	Feria	Feria	Feria
Aritmetica in iscritto un' ora			Leggere un' ora	Conoscenza delle parti principali del discorso un' ora
	Aritmetica in iscritto un' ora		Leggere un' ora	
Ore 2.	Ore 2.	Ore 1.	Ore 5.	Ore 2.

TABEL

CLASSE SECONDA

	MATTINA				
	Religione	Religione	Scrivere	Compitare	Aritmetica
LUNEDI'		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	Compitazione preparatoria al retto scrivere mezz' ora	
MARTEDI'	Istruzione Religiosa un' ora.		Scrivere e principj di Calligrafia mezz' ora		Conteggio di testa mezz' ora
MERCOLEDI'		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora		
GIOVEDI'		Ricerche sulla lettura del Catechismo mezz' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora	Compitazione preparatoria al retto scrivere mezz' ora	
VENERDI'	Istruzione Religiosa un' ora		Scrivere e principj di Calligrafia mezz' ora		Conteggio di testa mezz' ora
SABATO		Ripetizione dell' Istruzione Religiosa un' ora	Scrivere e principj di Calligrafia un' ora		
Complessive Ore 28.	Ore 2.	Ore 3.	Ore 5.	Ora 1.	Ore 2.

LA N.º VI.

PRIMA RIUNITE.

		SERA				
Leggere	Aritmetica	Leggere	Scrivere	Conoscenza delle parti del discorso	Aritmetica	Grammatica
Leggere un' ora				Conoscenza delle parti principali del discorso un' ora	Conteggio di testa mezz' ora	Primi precetti per esprimere in iscritto le proprie idee mezz' ora
	Aritmetica in iscritto, e confronto delle misure, de' pesi e monete in corso un' ora	Leggere un' ora	Scrivere, e principj di Calligrafia mezz' ora.			Grammatica Italiana mezz' ora
Leggere un' ora		Leggere un' ora			Conteggio di testa mezz' ora	Primi precetti per esprimere in iscritto le proprie idee mezz' ora
	Aritmetica in iscritto, e confronto delle misure, de' pesi, e monete in corso un' ora	Feria	Feria	Feria	Feria	Feria
Leggere un' ora		Leggere un' ora	Scrivere, e principj di Calligrafia mezz' ora.			Grammatica Italiana mezz' ora
	Aritmetica in iscritto, e confronto delle misure, de' pesi, e monete in corso un' ora	Leggere un' ora				Primi precetti per esprimere in iscritto le proprie idee un' ora
Ore 3.	Ore 3.	Ore 4.	Ora 1.	Ora 1.	Ora 1.	Ora 3

TABELLA N.° VII.

ELENCO de' testi approvati interinalmente dall' Ecc. Superiorità per le Scuole Elem. Min.

CLASSE SECONDA.

	MATERIE	LIBRI
a	Istruzione, e ripetizione religiosa, e ricerche sul Catechismo	Catechismo, o Dottrina della Diocesi.
b	Leggere.	Storia del Test. Vec. e Nuovo *vulgo* la Biblia Nicolosi.
c	Scrivere e principj di Calligrafia	Istrad. alla Calligrafia del Ponzilacqua.
d	Aritmetica in iscritto, e a mente.	Elem. di Arit. estratti dall' opera del Soave.
e	Grammatica Ital., e primi precetti per esprimere in iscritto le proprie idee	Elementi di Grammatica dello stesso autore.

CLASSE PRIMA.

	MATERIE	LIBRI
a	Istruzione, e ripetizione religiosa, e ricerche sul Catechismo	Catechismo, o Dottrina della Diocesi.
b	Leggere, e compitare in preparazione al retto scrivere.	Abecedario, e Doveri dell' Uomo del Soave.
c	Scrivere e principj di Calligrafia	Tabelle co' puntini del Ponzilacqua, una per le lettere minori, l' altra per le maggiori.
d	Aritmetica in iscritto, e a mente	Elem. d' Aritmetica estratti dall' opera del Soave.
e	Conoscenza delle parti principali del discorso .	Prime Nozioni Grammaticali.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO REGOLAMENTO.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

CAP. X.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

DISCIPLINE

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

I.

II.

III.

IV.